

DCLXXI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MACRELLI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **RAPELLI** E DEL PRESIDENTE **LEONE**

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	37882	CANTALUPO, <i>Relatore</i>	37883
Comunicazione del Presidente	37882	COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	37883
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Ratifica ed esecuzione del trattato firmato in Lussemburgo il 27 ottobre 1956 che apporta modifiche al trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 18 aprile 1951 (3021)	37884
Adesione alla convenzione internazionale per facilitare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, adottata a Ginevra il 7 novembre 1952 ed esecuzione della convenzione stessa (<i>Approvato dal Senato</i>) (2874)	37882	PRESIDENTE	37884
PRESIDENTE	37882	CANTALUPO, <i>Relatore</i>	37884
CANTALUPO, <i>Relatore</i>	37882	COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	37884
COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	37882	Approvazione ed esecuzione dell'accordo parziale sul fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa, adottato a Strasburgo dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 6 aprile 1956 (3022)	37884
Adesione all'accordo concluso a Ginevra il 16 dicembre 1955, riguardante la segnalazione dei cantieri, che modifica l'accordo europeo del 16 settembre 1950 che integra la convenzione sulla circolazione stradale e il protocollo relativo alla segnalazione stradale del 19 settembre 1949, e sua esecuzione (<i>Approvato dal Senato</i>) (2875)	37883	PRESIDENTE	37884
PRESIDENTE	37883	CANTALUPO, <i>Relatore</i>	37884
CANTALUPO, <i>Relatore</i>	37883	COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	37884
COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	37883	Adesione dell'Italia al protocollo relativo alla commissione internazionale dello stato civile, firmato in Berna il 25 settembre 1950 ed al protocollo addizionale firmato in Lussemburgo il 25 settembre 1952 (<i>Approvato dal Senato</i>) (3116)	37885
Ratifica ed esecuzione della convenzione veterinaria fra l'Italia e la Svizzera, con annesso scambio di note, conclusa in Berna il 2 febbraio 1956 (<i>Approvato dal Senato</i>) (2876)	37883	PRESIDENTE	37885
PRESIDENTE	37883	CANTALUPO, <i>Relatore</i>	37885
		COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	37885

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

	PAG.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sullo statuto dell'Unione dell'Europa occidentale, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata in Parigi l'11 maggio 1955 (2894)	37885
PRESIDENTE	37885
CANTALUPO, <i>Relatore</i>	37885
FOLCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	37886
Proposte e disegno di legge (Seguito della discussione):	
Gozzi ed altri: Riforma dei contratti agrari (860); SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di riforma dei contratti agrari (233); FERRARI RICCARDO: Disciplina dei contratti agrari (835); Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065)	37886
PRESIDENTE	37886, 37906, 37912
TRUZZI	37887
AGRIMI	37887
MICELI	37887
FORA	37888
CREMASCHI	37890
CINCIARI RODANO MARIA LISA	37892
CAPALOZZA	37893
FINA	37894
GELMINI	37894
AUDISIO	37897
MAGNO	37899
CUTTITTA	37901, 37910
PIRASTU	37901
GERMANI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	37902
COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	37907
FERRARI RICCARDO	37910
PAJETTA GIAN CARLO	37910
SAMPIETRO GIOVANNI, <i>Relatore di minoranza</i>	37912
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE	37912
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
PRESIDENTE	37915, 33925, 37926, 37927
RIGAMONTI	37925
NATOLI	37925
JACOMETTI	37925
SCARPA	37925
PAJETTA GIAN CARLO	37925, 37926
AMENDOLA GIORGIO	37926
BARBIERI	37926
Votazione segreta	37886, 37907, 37913

La seduta comincia alle 16.

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Alessandrini, Boidi, Del Vescovo, Iozzelli, Lucchesi, Marzotto, Sorgi, Sparapani, Taviani, Tozzi Condivi e Viviani Arturo.

(I congedi sono concessi).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Viola ha presentato le dimissioni dal gruppo parlamentare del partito nazionale monarchico ed è passato a far parte, a sua richiesta, del gruppo del partito monarchico popolare.

Discussione del disegno di legge: Adesione alla convenzione internazionale per facilitare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, adottata a Ginevra il 7 novembre 1952 ed esecuzione della convenzione stessa. (2874).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Adesione alla convenzione internazionale per facilitare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, adottata a Ginevra il 7 novembre 1952 ed esecuzione della convenzione stessa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

CANTALUPO, *Relatore*. Nulla signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione interna-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

zionale per facilitare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, adottata a Ginevra il 7 novembre 1952.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione internazionale indicata nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo XI della convenzione stessa.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Adesione all'accordo concluso a Ginevra il 16 dicembre 1955, riguardante la segnalazione dei cantieri, che modifica l'accordo europeo del 16 settembre 1950 che integra la convenzione sulla circolazione stradale e il protocollo relativo alla segnalazione stradale del 19 settembre 1949, e sua esecuzione. (2875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Adesione all'accordo concluso in Ginevra il 16 dicembre 1955, riguardante la segnalazione dei cantieri, che modifica l'accordo europeo del 16 settembre 1950 che integra la convenzione sulla circolazione stradale e il protocollo relativo alla segnalazione stradale del 19 settembre 1949, e sua esecuzione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

CANTALUPO, *Relatore*. Nulla, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo, concluso in

Ginevra il 16 dicembre 1955, riguardante la segnalazione dei cantieri, che modifica l'Accordo europeo del 16 settembre 1950 che integra la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnalazione stradale del 19 settembre 1949.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione veterinaria fra l'Italia e la Svizzera, con annesso scambio di note, conclusa in Berna il 2 febbraio 1956. (2876).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della convenzione veterinaria fra l'Italia e la Svizzera con annesso cambio di note, conclusa in Berna il 2 febbraio 1956.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

CANTALUPO, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Svizzera, con annesso Scambio di Note, conclusa in Berna il 2 febbraio 1956.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, con annesso scambio di Note, indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 21 della Convenzione stessa.

(È approvato).

ART. 3.

Agli oneri derivanti dalla Convenzione indicata nell'articolo 1 si farà fronte con le normali dotazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del trattato firmato in Lussemburgo il 27 ottobre 1956 che apporta modifiche al trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 18 aprile 1951. (3021).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la ratifica ed esecuzione del trattato firmato in Lussemburgo il 27 ottobre 1956 che apporta modifiche al trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 18 aprile 1951.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

CANTALUPO, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato firmato in Lussemburgo il 27 ottobre 1956 che apporta modifiche al Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 18 aprile 1951.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell'accordo parziale sul fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa, adottato a Strasburgo dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 6 aprile 1956. (3022).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell'accordo parziale sul fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa, adottato a Strasburgo dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 6 aprile 1956.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

CANTALUPO, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È approvato l'Accordo parziale sul fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa, adottato a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 6 aprile 1956.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

ART. 3.

All'onere di lire 1.150.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico del fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Adesione dell'Italia al protocollo relativo alla Commissione internazionale dello stato civile, firmato in Berna il 25 settembre 1950 ed al protocollo addizionale firmato in Lussemburgo il 25 settembre 1952. (3116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Adesione dell'Italia al protocollo relativo alla Commissione internazionale dello stato civile, firmato in Berna il 25 settembre 1950 ed al protocollo addizionale firmato in Lussemburgo il 25 settembre 1952.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

CANTALUPO, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Senato), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo relativo alla Commissione internazionale dello stato civile, firmato in Berna il 25 settembre 1950 ed al

Protocollo addizionale firmato in Lussemburgo il 25 settembre 1952.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo unico, n. 3, del Protocollo addizionale.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 1.200.000, derivante per l'esercizio finanziario 1957-58 dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo statuto dell'Unione dell'Europa occidentale, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata in Parigi l'11 maggio 1955. (2894).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo statuto dell'Unione dell'Europa occidentale, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata in Parigi l'11 maggio 1955.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

CANTALUPO, *Relatore*. Anche per questa convenzione internazionale mi rimetto sostanzialmente alla relazione scritta, ma non vorrei mancare di richiamare l'attenzione della Camera sull'importanza di questo provvedimento, che per altro non ho bisogno di illustrare perché ho redatto una relazione che ritengo abbastanza o, per lo meno, sufficientemente estesa.

Si tratta della estensione delle immunità ai rappresentanti dei vari paesi, siano rappresentanti politici, siano rappresentanti burocratici nell'Unione europea, al medesimo titolo per cui è stata concessa l'immunità ed una serie di privilegi (graduati secondo la importanza delle cariche) ai rappresentanti parlamentari ed ai funzionari destinati alla Unione europea.

Questo presenta un carattere di notevole interesse, perché sono estesi praticamente privilegi e immunità diplomatiche pari a quelli concessi al personale ed ai delegati dell'alleanza atlantica, cioè praticamente del Consiglio d'Europa. Siccome l'Unione europea ha fatto ormai quasi praticamente — e, ritengo, lo farà anche in diritto assai presto — assemblea comune col Consiglio d'Europa, vi è stata una parificazione che concede a tutti i rappresentanti dei paesi i medesimi diritti che sono stati concessi a quelli del Consiglio d'Europa.

Era un diritto che doveva essere consacrato ovviamente anche per quanto riguarda l'Italia.

Con queste brevi parole ho voluto richiamare l'attenzione della Camera sull'interesse veramente notevole del provvedimento internazionale di cui propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarato di fare?

FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. I motivi espressi dal Governo nella relazione che accompagna il provvedimento sono sufficientemente chiari e hanno trovato in questo momento una interpretazione ed una illustrazione singolarmente efficace da parte dell'onorevole relatore. Non credo, pertanto, di dover aggiungere altre considerazioni, raccomandando alla Camera l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUADALUPI, Segretario, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sullo statuto dell'Unione dell'Europa Occidentale, dei Rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata in Parigi l'11 maggio 1955.

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Se la Camera consente, la votazione di questi provvedimenti avverrà contemporaneamente.

(Così rimane stabilito).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione di tre proposte e di un disegno di legge sulla riforma dei contratti agrari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione di tre proposte e di un disegno di legge sulla riforma dei contratti agrari.

Come la Camera ricorda, si deve proseguire nella illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.

Gli onorevoli Bonomi, Truzzi, Bucciarelli Ducci, Franzo, Marengi, De Marzi, Bolla, Sodano, Stella, Zanoni, Zanotti, Chiarini, Bordini, Graziosi, Valsecchi ed Helfer hanno proposto di sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) se nel contratto di affitto il locatore dichiara di volere, per un periodo non inferiore a 6 anni, condurre il fondo personalmente in economia, esercitando la direzione effettiva dell'impresa, sempre che risulti la sua capacità tecnica ed economica, anche in relazione ad altre imprese agricole delle quali eventualmente egli sia titolare; ma la disdetta deve, in questa ipotesi, essere limitata ad una estensione complessiva che, unitamente alle altre imprese agricole che il locatore già conduca personalmente, non superi quella di una azienda da considerarsi media in base alle dimensioni che il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve, ogni 3 anni, determinare, con provvedimento motivato, per le singole zone agricole ».

Gli stessi proponenti hanno presentato un emendamento soppressivo della lettera i).

TRUZZI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRUZZI. La lettera f) dell'articolo 8 prevede la possibilità per il proprietario di dare la disdetta qualora egli voglia condurre il fondo, anche senza coltivarlo. Questa facoltà ci è parsa eccessiva ed il nostro emendamento tende a restringerne la portata. Cioè, secondo noi, il proprietario per dare la disdetta deve condurre il fondo personalmente in economia.

Conseguentemente abbiamo proposto anche la soppressione dell'ultimo comma dell'alinea f) che ammetteva anche la conduzione a mezzadria in maniera indiscriminata.

Abbiamo presentato questo emendamento per restringere le facoltà di disdetta e per evitare che questa arma possa essere usata contro l'affittuario, nel senso, per esempio, di costringerlo ad accordare un aumento del canone di affitto. Naturalmente abbiamo ammesso la possibilità da parte del proprietario di riprendersi il fondo, a condizione che egli intenda occuparsi direttamente del processo produttivo dell'agricoltura.

Rinunzio a svolgere l'emendamento soppressivo della lettera i).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Agrimi, Cervone, Baccelli, Perdonà, Giacomo Corona, Romanato, Vedovato, Bartole, Roselli ed Angela Gotelli hanno proposto di aggiungere il seguente emendamento all'emendamento Bonomi alla lettera f):

« La conduzione può essere esercitata mediante concessione a mezzadria nelle zone da determinarsi, ogni biennio, dalla Commissione provinciale dei patti agrari, in cui tale forma di conduzione favorisca un migliore sviluppo agricolo e sempreché ciò garantisca più favorevoli condizioni alla famiglia colonica. In questo caso è in facoltà dell'affittuario di rimanere sul fondo come mezzadro ».

L'onorevole Agrimi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AGRIMI. Il nostro emendamento aggiuntivo tende sostanzialmente a ripristinare la seconda parte della lettera f), allo scopo di circondare la norma di maggiori cautele.

In realtà, la seconda parte dell'articolo 8 non contiene una vera e propria norma che ponga un motivo di giusta causa per la estromissione del coltivatore. Infatti, nell'emendamento da me presentato alla fine è esplici-

tamente detto che è in facoltà dell'affittuario di rimanere sul fondo come mezzadro anche se si verifichi questa ipotesi. Quindi, non si tratta di un'ipotesi che porti alla estromissione del coltivatore.

Questa norma dell'articolo 8 (e qui le mie vedute divergono lievemente da quelle dell'onorevole Truzzi) è una norma che attiene prevalentemente alla seconda parte del disegno di legge, dove si fa riferimento, oltre che alla nuova disciplina dei contratti agrari, allo sviluppo dell'impresa agricola. Non dobbiamo dimenticare che questo disegno di legge non si limita soltanto a ridisciplinare strettamente la materia dei contratti, ma tende a determinare nuove possibilità intese a sviluppare l'impresa agricola.

Nel mio emendamento ho ritenuto necessario affiancare al principio di favorire l'azienda ed il miglior sviluppo agricolo di essa un altro concetto essenziale, e cioè: in tanto è consentito esercitare mediante la concessione in mezzadria la conduzione del podere, in quanto non solo tale forma di conduzione favorisca un migliore sviluppo agricolo, ma anche in quanto ciò garantisca più favorevoli condizioni per la famiglia colonica.

Questa ulteriore cautela da noi aggiunta alla seconda parte della lettera f) dell'articolo 8, mi pare che possa anche allontanare i fondati dubbi che l'onorevole Truzzi esponeva qualche momento fa nei riguardi della iniziale formulazione della lettera f).

In questo senso, ritengo che questa seconda parte, che ho configurato in un secondo comma della lettera f), valga a caratterizzare ancora meglio l'intero disegno di legge, come un provvedimento inteso a ridimensionare, per un migliore sviluppo dell'impresa e per più favorevoli condizioni di vita dei contadini, il progetto sottoposto al nostro esame. Confido perciò nell'accoglimento del mio emendamento da parte della Camera.

PRESIDENTE. L'emendamento Rosini e altri alla lettera g) rimane accantonato, perché riguarda la compartecipazione.

Gli onorevoli Bardini, Bianco, Sampietro Giovanni, Fora, Cacciatore, Pirastu, Cavazzini, Miceli, Montanari, Grifone, Minasi, Rosini e Compagnoni propongono di aggiungere alla lettera g), alla parola: « enfiteuta », la parola: « perpetuo », e di aggiungere, in fine: « e possa ottenere effettiva disponibilità del fondo stesso ».

MICELI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. In base alla lettera g), se il mezzadro, il colono parziario, o l'affittuario è proprietario di un fondo nel quale possa trovare impiego la forza lavorativa della sua famiglia, il concedente è autorizzato a dare disdetta per giusta causa, e il mezzadro, il colono o l'affittuario deve abbandonare il fondo. Ora, a noi pare (e ci auguriamo che l'onorevole ministro vorrà convincersene) che non basti che un coltivatore sia proprietario di un altro fondo che ha ceduto ad altri, per poter essere estromesso dal fondo che coltiva, ma che debba potersi, con una certa sicurezza, immettere nel fondo che ha ceduto ad altri. Perché se, ad esempio, un coltivatore diretto o un mezzadro dieci anni fa ha ceduto il fondo di sua proprietà ad una terza persona (e ciò perché aveva altre prospettive di lavoro o perché il suo fondo non assorbiva le sue capacità lavorative), è giusto che il suo locatore o concedente possa richiedere di aver libera la sua terra.

Ma perché questo avvenga è necessario che il coltivatore sia certo di poter riavere subito il suo terreno per poterlo coltivare. Infatti non basta semplicemente il titolo di proprietà perché il coltivatore possa rientrare in possesso della sua terra onde investire in essa il suo lavoro. Ci vuole un giudizio, perché i colleghi sanno che vi è la proroga dei contratti agrari e che anche quando entrerà in vigore questa legge, il coltivatore sarà tutelato dai motivi di giusta causa in essa contenuti.

Noi accettiamo quindi il principio che il contadino proprietario di un fondo ceduto per la coltivazione ad altri debba in primo luogo cercare di lavorare il fondo proprio, abbandonando quello del proprietario; ma dobbiamo subordinare questo rilascio alla condizione che il coltivatore proprietario del fondo possa rientrare effettivamente in possesso di esso.

Questo emendamento ha perciò, a mio parere, una indubbia giustificazione, alla quale non si può trovare alcuna opposizione: è pertanto indispensabile inserirlo nella legge; diversamente vedremmo il proprietario estromettere il colono, il fittavolo o il mezzadro dal suo fondo e questi trovarsi nella impossibilità di entrare in possesso, per coltivarlo, della terra di sua proprietà.

Avremmo quindi aumentato la schiera di coloro che, pur avendo una proprietà e pur essendo titolari di una impresa, non possono coltivare il loro fondo, mentre verrebbero estromessi dal proprietario del fondo da essi coltivato.

Mi auguro che il ministro e la Commissione condividano queste nostre preoccupazioni, e siamo senz'altro disposti a modificare eventualmente la forma del nostro emendamento, per renderlo più aderente alla sostanza di ciò che esso intende esprimere, purché il principio sostenuto venga accolto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Fora, Cacciatore, Minasi e Giovanni Sampietro hanno proposto di sostituire la lettera h) con la seguente:

« h) nel caso che la capacità lavorativa della famiglia colonica risulti insufficiente rispetto alle esigenze di lavorazione del podere, il concedente può richiedere, mediante disdetta, la riconsegna, a fine contratto, della parte di podere che risulta esuberante, per concederla ad altra famiglia mezzadrile, ovvero in affitto a famiglia di coltivatori diretti, salvo che la famiglia colonica, per naturale sviluppo dei suoi componenti, si adegui, nell'anno agrario successivo a quello in cui fu data disdetta, alle necessità lavorative del fondo ».

L'onorevole Fora ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FORA. La disposizione di legge che si riferisce all'equilibrio che deve esistere tra la forza lavorativa della famiglia colonica e la capacità di assorbimento del fondo, investe una delle esigenze fondamentali del rapporto di mezzadria. Perciò non possiamo ammettere che la legge contenga, su questo punto, delle norme parziali ed insidiose, come questa della lettera h), dirette a colpire ingiustamente il contraente che conferisce il lavoro.

Noi proponiamo la sostituzione dell'intero contenuto della lettera h), perché siamo convinti che l'incapacità della famiglia colonica di provvedere, per qualunque causa, alla normale coltivazione del fondo, costituisce un caso di inadempienza contrattuale di sufficiente rilievo, di cui al disposto della lettera a) di questo articolo 8.

Infatti, nella disposizione dell'alinea a), con la quale si legittima la risoluzione del contratto quando viene meno la buona conduzione del fondo, non è fatta eccezione per l'inadempienza derivante dalla insufficiente capacità lavorativa della famiglia colonica.

Perciò, quando il concedente è in grado di dimostrare lo stato di insufficiente coltivazione del fondo, per difetto del colono, possiede l'estremo necessario per ottenere la sanzione prevista dalla lettera a), cioè lo scioglimento del contratto per giusta causa do-

vuta ad inadempienza contrattuale riferita alla buona conduzione del fondo.

Se questa interpretazione è giusta, allora qual è la funzione della lettera *h*)? La funzione della lettera *h*) è quella di inasprire ancor più la norma drastica dell'alinea *a*) e di spianare la strada all'arbitrio del concedente. Con questa norma il concedente è dispensato dal produrre la prova del fatto per cui chiede ed ottiene la sanzione di legge a proprio favore. Gli basta, infatti, che la capacità lavorativa della famiglia colonica sia da lui semplicemente « ritenuta » insufficiente. E per questa sua interessata supposizione, la giustizia impugna la spada e colpisce, con giudizio sommario, la famiglia del mezzadro.

Non so se a siffatte norme si possa riconoscere fondamento giuridico, ma credo che se dal Parlamento deve uscire una legge seria, dobbiamo far sì che ogni sua norma che comporti una sanzione debba corrispondere ad uno stato di fatto e debba impedire che il pretesto possa prendere il posto della realtà. Noi dobbiamo fare una legge che difenda, in tutte le sue parti, l'equità contrattuale e la produzione agricola; non dobbiamo costruire uno strumento che permetta ad una delle parti di esercitare l'arbitrio sull'altra parte.

Ecco perché nel testo che noi proponiamo è detto: quando l'insufficienza risulti. E ci sembra che, onestamente, questa dizione debba essere accettata perché si riferisce ad una condizione effettivamente accertata.

La seconda parte della lettera *h*), dove è detto: « pur tenendo conto del naturale sviluppo della famiglia nell'anno successivo », non potrà avere, in pratica, alcun effetto attenuante, se l'interpretazione verrà riferita allo sviluppo fisico della famiglia in sé; sviluppo che, agli effetti dell'aumento della capacità lavorativa, non potrà in nessun caso verificarsi nel termine di un anno.

Nello spazio di un anno, la forza lavorativa della famiglia può svilupparsi in misura determinante, agli effetti della giusta causa, soltanto: per effetto di matrimonio; di ritorno in famiglia di unità lavorative che ne erano assenti; di assunzione di mano d'opera extra. Perciò il nostro testo è più preciso di quello della Commissione, in quanto si riferisce specificatamente allo sviluppo dei componenti la famiglia.

L'altra ragione che ci ha indotti a presentare l'emendamento sostitutivo è quella di voler proporre una norma diretta ad adeguare questo punto della legge alla realtà delle campagne.

Noi proponiamo che, quando la famiglia colonica è divenuta insufficiente e quando non ha possibilità di adeguarsi nell'anno successivo a quello della disdetta, sia data facoltà al concedente di richiedere « mediante disdetta, la riconsegna, a fine contratto della parte di podere che risulta esuberante, per concederla ad altra famiglia mezzadrile, ovvero in affitto a famiglia di coltivatori diretti », ecc.

Credo che questo emendamento, tendente naturalmente a ridurre gli escomi, dovrebbe essere accolto anche dalla parte padronale, perché nelle campagne, specialmente nelle zone collinari e montane, certi antichi rapporti di collocamento dei contadini sui fondi si stanno invertendo a causa dell'esodo dei contadini da queste zone.

È un fatto che, ad ogni anno agrario che trascorre, diviene sempre più facile, per il colono escomiato, trovare un altro podere da coltivare mentre diviene sempre più difficile, per il concedente, trovare un nuovo colono quando il vecchio ha abbandonato il fondo.

Il nostro emendamento non introduce, in pratica, novità. Le operazioni di stralcio di appezzamenti di terreno dalle unità poderali, effettuate a scopo di perequazione tra forza di lavoro ed esigenza del fondo, sono sempre esistite, starei per dire da quando esiste la mezzadria. Una buona parte dei piccoli fondi, coltivati generalmente da piccoli fittavoli, provengono da stralci di terreno, eseguiti in passato, da troppo vaste unità poderali. Ed attualmente, in vaste zone dell'Emilia e del Veneto, viene intensificato il ricorso a queste operazioni di stralcio, suggerite da motivi inerenti allo sviluppo agricolo.

Dunque, se questa norma fosse adottata, si ridurrebbe il numero degli escomi, sempre fastidiosi e sconvolgenti per ognuna delle parti, si avvantaggerebbe la produzione agricola e si garantirebbero lavoro e pane ad altri lavoratori.

Per questi motivi invitiamo la Camera ad accogliere il nostro emendamento alla lettera *h*). Mi riservo di svolgere l'emendamento soppressivo della lettera *i*).

PRESIDENTE. Gh onorevoli Cremaschi, Bardini, Marabini, Bigi, Grifone, Massola, Audisio, Miceli, Montanari, Barbieri, Raffaelli, Gelmini e Rosini hanno proposto di sostituire la lettera *h*) con la seguente:

« *h*) se nel contratto di mezzadria la capacità lavorativa della famiglia colonica diventi sensibilmente sperequata in meno rispetto alla quantità di mano d'opera neces-

saria alla coltivazione del fondo, quantità computata escludendo la mano d'opera sostituita dalle macchine agricole e quella occorrente per la esecuzione dei lavori di punta, sempre che il mezzadro non si impegni ad integrare l'accertata sperequazione entro un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 30 giorni, fissato dal magistrato ».

L'onorevole Cremaschi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CREMASCHI. Con il nostro emendamento sottoscritti da vari colleghi del mio gruppo, non si chiede altro se non di impedire che i mezzadri ed i coloni siano sfrattati per la semplice insufficienza della capacità lavorativa, e che ciò possa invece avvenire a condizione che la capacità lavorativa, rispetto alla normale coltivazione del fondo, si dimostri sensibilmente sperequata, con esclusione però delle sperequazioni dovute alla sostituzione di mano d'opera con macchine agricole e della mano d'opera occorrente per l'esecuzione dei lavori di punta, sempre che il mezzadro, in ogni caso, non si impegni ad integrare l'accertata sperequazione entro un congruo terminato periodo di tempo.

Le ragioni che mi inducono a chiedere la sostituzione della lettera *h*) dell'articolo 8 risiedono nella situazione di patente ingiustizia che verrebbe stabilita per legge nei confronti di centinaia di migliaia di famiglie contadine, se si ammettesse che la pura e semplice insufficienza della capacità lavorativa della famiglia possa formare oggetto di rescissione del contratto, fino al punto di arrivare alla disdetta, che rappresenta la più grave condanna per un contadino.

Questo perché l'insufficiente capacità lavorativa è un elemento che sorge sempre indipendentemente dalla volontà del mezzadro, poiché è determinata o dal decesso di qualche componente della famiglia, o da matrimonio, o perché il proprietario chiede che si praticino colture di prodotti industriali che richiedono un aumento di mano d'opera, o dall'invecchiamento dei genitori, o da invalidità al lavoro in cui può venirsi a trovare qualche membro della famiglia, per infortunio agricolo o per malattia. Quindi, non vi può essere colpevolezza alcuna da parte del mezzadro, tale da far luogo al diritto del concedente di sfrattarlo per motivi di giusta causa, quando si riconoscesse al mezzadro, accogliendo il nostro emendamento, nei casi in cui venga a trovarsi con una mano d'opera insufficiente per la coltivazione del fondo, il diritto di

poter assumere, pagandola di propria tasca, mano d'opera extrafamiliare.

D'altronde, abbiamo financo il precedente dei capitolati fascisti, sottoscritti dalle relative confederazioni, che non ammettevano la disdetta per la diminuzione della capacità lavorativa della famiglia mezzadrile, purché il mezzadro si obbligasse a provvedere, a proprie spese, alla reintegrazione della mano d'opera mancante.

In proposito, nella legge di proroga dei patti agrari, il Parlamento dispose di non considerare motivo di disdetta e quindi di inadempienza contrattuale la insufficiente capacità lavorativa della famiglia mezzadrile sempreché il mezzadro si impegni di assumere e di pagare con i propri mezzi la manodopera mancante. Le ragioni per le quali sia la federazione fascista sia il nostro Parlamento vennero nella determinazione di non considerare motivo di disdetta l'insufficiente capacità lavorativa della famiglia colonica furono quelle per le quali non si poteva dar luogo alla disdetta per motivi di inadempienza contrattuale, quando il mezzadro avesse assunto l'impegno di sostituire la manodopera mancante, perché con ciò non si pregiudicava la produzione; e, nello stesso tempo, venivano rispettate le norme del codice civile e quelle dei capitolati mezzadri in quella parte in cui si dice che la manodopera mancante può essere sostituita con manodopera extrafamiliare.

Pertanto, se la maggioranza della Camera volesse approvare la lettera *h*) dell'articolo 8, si sancirebbe una grave restrizione in materia di diritto di proroga contrattuale mezzadrile che non trova precedenti in proposito, in quanto il contratto mezzadrile è e deve essere considerato un rapporto associativo dato che lavoro e capitale si uniscono per dei comuni interessi e, quindi, non può esservi motivo di inadempienza contrattuale per insufficiente capacità lavorativa se il lavoro, per non pregiudicare l'altra parte, assume manodopera al di fuori della azienda. Sostenere l'inadempienza del mezzadro perché egli assume manodopera extraaziendale è come ammettere che il mezzadro può ritenere inadempiente il concedente, perché esso proprietario è tenuto a ricorrere al prestito di denaro da terze persone o da istituti di credito allo scopo di poter affrontare le spese per la conduzione del fondo.

Onorevoli colleghi democratici cristiani, oggi non ricordate più le promesse fatte da voi come sindacalisti, insieme con i sindacalisti comunisti e socialisti, ai contadini quando

dicevate loro che vi sareste adoperati per modificare i famosi capitolati fascisti al fine di garantire prima di tutto la stabilità del contadino sulla terra, perché ciò rappresentava una garanzia per un miglioramento della produzione agricola ed apriva la strada al contadino verso la sua tanto attesa assicurazione di venire in possesso della terra da esso dissodata?

Ora, invece di farci trovare di fronte a norme che prevedono la garanzia per il contadino di lavorare tranquillamente il proprio campicello, attraverso una precisa disposizione di legge che lo protegga in materia di disdetta contrattuale, si cerca da parte del partito di maggioranza, che tanto ha gridato nel paese di volere la stabilità del contadino sulla terra, di varare una legge che riporta di nuovo il libero arbitrio padronale nelle nostre campagne. Infatti, nell'articolo 8 del testo governativo si legge che: 1) il mezzadro è disdetto qualora si renda colpevole di una inadempienza contrattuale di sufficiente rilievo riguardo alla buona conduzione del fondo e ad altri patti che non si sa bene quale siano; 2) il mezzadro è disdetto se si rende responsabile di fatti tali da non consentire la rinnovazione del contratto; 3) il mezzadro è disdetto se il concedente dichiara di volere eseguire opere di sostanziale trasformazione agraria del fondo; 4) il mezzadro è disdetto se il locatore dichiara di voler coltivare direttamente il fondo, oppure affidarne la coltivazione a parenti fino al secondo grado ed ai parenti dei parenti stessi; 5) il mezzadro è disdetto se il locatore dichiara di volere dare al fondo una diversa destinazione; 6) il mezzadro è disdetto se il concedente trasferisce il podere ad altre persone con contratto di compravendita; 7) infine, il mezzadro è disdetto qualora la capacità lavorativa della famiglia sia ritenuta insufficiente rispetto alle normali esigenze del fondo.

Cosicché da tutta la serie dei motivi di disdetta dianzi citati viene da domandarsi se la sede nella quale essi sono stati compilati non sia stata quella della Confagricoltura, poiché solo da una sede siffatta possono essere sorte le richieste di tali motivi di giusta causa per disdetta un contadino.

Vi è inoltre da fare osservare che fra i tanti motivi costruiti per determinare la giusta causa, che sono tutti gravi e dai quali ben difficilmente il contadino può salvarsi, il più grave è quello che prevede la disdetta per la semplice ritenuta insufficiente capacità lavorativa, in quanto lascia aperta la po-

testà assoluta del concedente di ricorrervi ogniqualevolta lo ritenga conveniente.

Infatti, come potrà difendersi un mezzadro da un proprietario che vuole disdettarlo con una simile motivazione? Non occorrono eccessive dimostrazioni per far comprendere che la proprietà saprà escogitare tutti i più impensati espedienti per poter dimostrare l'insufficiente capacità lavorativa della famiglia mezzadrile.

Un concedente che intenda sfrattare un mezzadro perché questo non accetta di pagare le regalie o eseguire delle prestazioni gratuite o è iscritto ad un sindacato non gradito al concedente o non accetta le svariate imposizioni padronali, giustificherà la disdetta con il motivo della insufficiente capacità lavorativa, a fronte di una pretesa modifica del piano colturale del fondo, sostituendo alla coltivazione consuetudinaria di grano e maggengo quella, anche solo per una parte del podere, di pomodori, piselli, barbabietole, vigneto, frutteto, tutte colture che possono benissimo essere considerate di normale produzione, ma che richiedono una mano d'opera così elevata che ben difficilmente la famiglia mezzadrile può possedere.

Sicché da quanto sopra esposto appare con tutta evidenza che, stante il contenuto della lettera h) del testo governativo, e tenendo conto che la direzione dell'azienda è lasciata, sempre col testo del Governo, al concedente, e che quindi a lui compete la decisione per il piano colturale, non sarà mai possibile trovare, se il concedente lo vuole, una famiglia di mezzadri che abbia una mano d'opera sufficiente per la conduzione del fondo.

Onorevoli colleghi, se il mio emendamento, che altro non prevede se non una regolamentazione contro il libero arbitrio della proprietà terriera, non dovesse essere accolto e dovesse quindi rimanere la formula governativa, noi avremmo che, dopo tre anni dall'entrata in vigore della legge, cioè con la scadenza del primo ciclo contrattuale, l'80 per cento dei mezzadri sarebbe gettato sul lastrico con la sola motivazione dell'insufficiente capacità lavorativa. Talché se noi non eliminiamo dai motivi di giusta causa la formula della insufficiente capacità lavorativa e non concediamo al mezzadro la facoltà di assumere la mano d'opera mancante per la normale coltivazione del fondo, diamo luogo ad una legge che altro non fa che trasformare il contratto mezzadrile da annuale che era a triennale, per un periodo di quindici anni divisi in cinque tronconi, dopo di che viene ripristinato il contratto

mezzadrile annuale tanto deprecato, in quanto riconosciuto pregiudizievole per il contadino e per la produzione agricola.

Ma, onorevoli colleghi, è ammissibile che ai contadini si debba riconoscere la possibilità di non essere disdettati per rappresaglie padronali solo quando si tratta di mandarli a fare la guerra? Così è avvenuto nella prima guerra mondiale: infatti, nel 1915 si bloccarono le disdette. Poi sorse il fascismo il quale, come primo suo atto, nel 1922, revocò il blocco delle disdette e così si ripristinò il famoso libero arbitrio padronale nelle nostre campagne. Questo libero arbitrio si è protratto fino al 1939, cioè fino alla vigilia dello scoppio della seconda guerra mondiale, quando si è ripristinato il blocco delle disdette, per mandare di nuovo i contadini a fare la guerra voluta dai fascisti. Finita la guerra nel 1945, ecco che arriviamo all'attacco padronale perché sia revocato il blocco delle disdette, ed è solo grazie alla audace lotta dei contadini che il Governo provvede alla emanazione di tutti quei frazionati provvedimenti di proroga che si riscontrano tuttora operanti.

Ora però si ritiene che il fascismo non comandi più; ma è sorto il partito della democrazia cristiana, che rappresenta, per ora, la maggioranza in questo Parlamento, e dimostra di voler operare nella stessa direzione, magari con un po' più di ritardo rispetto al fascismo. Infatti tutti i motivi che la democrazia cristiana ha elaborato per stabilire la disdetta per giusta causa altro non indicano se non l'abolizione di ogni limitazione alle disdette, ripetendo in pratica ciò che fece il fascismo. Orbene, o si modificano le norme che concorrono a determinare i motivi di giusta causa, o altrimenti non si farà una riforma dei contratti agrari, ma una controriforma dei contratti agrari, perché venendo meno ogni norma che regola la disdetta, la proprietà terriera troverà sempre motivi validi per dire al contadino (come è già avvenuto da parte di parecchi grandi proprietari terrieri): o accetti i patti che ti sottopongo o altrimenti provvedo a darti la disdetta del contratto.

Comunque sono fiducioso che la Camera tenendo conto delle giuste richieste in esso contenute vorrà accogliere il mio emendamento perché con ciò dimostrerebbe una certa coerenza con le promesse fatte ai contadini ed eviterebbe di ammettere che una famiglia di contadini debba subire una punizione quale la disdetta per il solo fatto che non abbia sufficiente capacità lavorativa per la normale conduzione del fondo.

Infine non possiamo ammettere che non ci si trovi di fronte ad un contratto di interesse comune fra i contraenti e che pertanto vi possano essere ragioni dirette a temere che il contadino trascuri il buon esito della produzione, perché egli sa che tanto più produce tanto più alta è la quota parte di sua spettanza.

Tanto meno vi sono ragioni di preoccuparsi, se il contadino viene a trovarsi con una capacità lavorativa sperequata in meno, che egli voglia protrarre all'infinito la proroga del contratto, in quanto l'assunzione della manodopera mancante rappresenta un onere e pertanto a tempo opportuno sarà egli stesso a decidere di lasciare il fondo. Certo però vi è differenza tra l'essere cacciato dalla terra e lasciare la casa senza prospettiva di occupazione alcuna e potersene andare invece con una prescelta soluzione, decisa a seguito di una sistemazione sia per la casa sia per il lavoro.

Onorevoli colleghi, dopo questi chiarimenti dei motivi che mi hanno indotto a presentare l'illustrato emendamento, ritengo che la maggioranza della Camera vorrà tenere in considerazione il diritto che dobbiamo riconoscere al contadino di poter adempiere al suo preciso e così importante dovere senza avere di fronte a sé lo spettro della disdetta, e pertanto vorrà esprimere il suo voto favorevole, senza esitazione alcuna.

PRESIDENTE. Le onorevoli Maria Lisa Cinciari Rodano, Adele Bei Ciufoli, Renata Marchionni, Ada Del Vecchio Guelfi, Luciana Viviani, Nadia Gallico Spano, Anna De Lauro Matera, Maria Vittoria Mezza, Elena Gatti Caporaso, Giuliana Nenni, Elettra Pollastrini e Laura Diaz hanno proposto di aggiungere all'emendamento Cremaschi, dopo le parole: «fissato dal magistrato», le parole: «Agli effetti della capacità lavorativa della famiglia colonica la giornata-donna deve essere rapportata alla stessa valutazione prevista per la giornata-uomo».

La onorevole Maria Lisa Cinciari Rodano ha facoltà di illustrare questo subemendamento.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. La capacità lavorativa della famiglia colonica, come tutti i colleghi sanno, si fonda su un conto della presunta capacità di operare le giornate necessarie alla coltivazione di un fondo. Attualmente in questo computo si usano stime, diverse da provincia a provincia, in cui viene generalmente attribuito alle donne facenti parte del nucleo mezzadrile un numero di giornate lavorative inferiore

a quello degli uomini e, in più, la remunerazione è ridotta giacché il rendimento è presunto del 50-60 per cento soltanto rispetto a quello degli uomini.

Ora, ciò è profondamente ingiusto perché, specie nei momenti di punta, le donne mezzadre compiono gli stessi lavori e per lo stesso numero di ore degli uomini. E ciò vale tanto per la mietitura, quanto per il taglio del fieno, quanto per la zappatura del grano, quanto per la vendemmia, come per tutta una serie di altri lavori agricoli. In più le donne contribuiscono largamente, insieme con gli uomini, al governo del bestiame.

È inoltre da considerarsi altresì come la stessa attività che le donne svolgono per la casa per il buon andamento del nucleo familiare sia un lavoro indispensabile al buon andamento della famiglia considerata quale parte dirigente dell'azienda agricola. Mentre infatti nell'industria noi abbiamo tutta una organizzazione, abbiamo mense, servizi di trasporto e tutta una serie di altri servizi che permettono il miglior rendimento del lavoratore sul luogo del suo lavoro, non v'è dubbio che nell'azienda colonica, se si prescindesse dal lavoro delle donne, da tutto quanto esse fanno per portare il pasto sul luogo del lavoro, per il governo del bestiame quando gli uomini sono a lavorare nei campi, il lavoro colonico non potrebbe svolgersi ordinatamente e razionalmente.

Abbiamo anche l'esempio di parecchie sentenze nelle quali è considerato come lavoro colonico quello delle donne quand'anche esse si dedichino saltuariamente al lavoro dei campi e prevalentemente a quello domestico. Perciò abbiamo presentato il nostro emendamento, per far sì che si valuti nella sua piechezza il lavoro della donna nell'azienda colonica e quindi si tenga conto della eventuale incapacità lavorativa solo quando, sommando le giornate lavorative compiute dalla donna e quelle compiute dall'uomo, risulti effettivamente una reale incapacità a carico della donna a lavorare il fondo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Capalozza e Bottonelli hanno presentato il seguente subemendamento aggiuntivo all'emendamento Bardini:

« Tuttavia, lo sfratto non può essere eseguito sino a quando non sia stata emessa sentenza definitiva in danno del mezzadro, colono parziario, affittuario o compartecipante disdettato ».

L'onorevole Capalozza ha facoltà di svolgerlo.

CAPALOZZA. Vi insistiamo rinunciando a svolgerlo, data la sua evidenza e la ragionevolezza della richiesta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Fora, Minasi, Sampietro Giovanni e Cacciatore propongono egualmente di sopprimere la lettera i).

L'onorevole Fora ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FORA. A proposito della lettera i) noi del gruppo socialista manteniamo la medesima opinione che esprimeremo in sede di discussione generale. In quella sede sostenemmo, infatti, che la norma contenuta in questa lettera è una norma illecita che deve essere soppressa perché, in definitiva, consente al proprietario l'ingiusta facoltà di vendere all'acquirente, unitamente al fondo, anche le possibilità di lavoro e di vita della famiglia colonica. Fin da allora noi esprimemmo giudizio negativo sul carattere morale e sociale di questa norma che attribuisce motivo di giusta causa al trasferimento del possesso del fondo per effetto di compravendita. È motivo perciò di soddisfazione constatare che oggi anche altri settori della Camera ne reclamino come noi la soppressione.

La giustificazione addotta a sostegno di questa norma è stata confutata nella relazione di minoranza, in cui si è giustamente rilevato che il lavoro — anche quello dei contadini — è un diritto costituzionale legato ai mezzi ed alle esigenze della produzione e che perciò non deve essere in nessun caso posto alla mercé degli umori e dei calcoli egoistici dei concedenti. È vero che, secondo le nostre leggi, il proprietario ha piena facoltà di godere e di disporre delle cose proprie, ma è anche vero che questa facoltà incontra una limitazione nel diritto altrui. Ognuno può disporre come crede delle cose proprie purché non venga, con il suo atto, a ledere un altro diritto, sia che si tratti di un diritto che interessi l'individuo, sia che si tratti di un diritto che interessi la convivenza sociale.

Se con questa legge che noi stiamo elaborando stabiliamo per il mezzadro che esegue in ogni sua parte il contratto il diritto alla stabilità, sia permanente, sia per cicli, è assurdo che questo diritto sia negato nel caso in cui il proprietario, per suoi calcoli affaristici, o per sua dissipatezza, addivenga alla vendita del fondo.

Lasciando in essere il disposto contenuto nella lettera i), la legge contraddice al principio della giusta causa e diviene parziale. Infatti, mentre impegna il mezzadro all'os-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

servanza assoluta delle norme e dei vincoli contrattuali, autorizza l'acquirente del fondo, cioè l'ultimo venuto, a porsi al di sopra e al di fuori di ogni vincolo e nella condizione di potere esercitare impunemente, volendo, qualsiasi arbitrio e qualsiasi ricatto sul mezzadro, sotto la minaccia della disdetta. Io credo che, in caso di strasferimento di proprietà del fondo, la facoltà di recedere dal contratto dovrebbe essere riservata, se mai, al mezzadro, come avviene, per esempio, in caso di trasferimento del diritto di godimento del fondo (articolo 2160 del codice civile). E ciò perché tanto nell'uno che nell'altro caso, il mezzadro può ricevere danno dal trasferimento che si compie per volontà del proprietario.

Vi è infine un'altra considerazione. Sebbene si sia verificato, per varie cause, in questi ultimi anni, un arresto nell'attività del mercato terriero, tuttavia risulta che nel 1955 si è compiuto, per effetto di atti di compravendita, il trasferimento di 89.018 proprietà. Bisogna dunque pensare che, lasciando in vita la norma della lettera i), si verrebbero a frustrare in troppo grave misura gli effetti benefici dell'istituto della giusta causa, perché anche non prevedendo una ripresa della attività nel mercato delle terre un considerevole numero di poderi verrebbe annualmente a sottrarsi, per tutta la durata del ciclo vincolativo, al beneficio della riforma.

È per questi motivi che noi invitiamo la Camera a votare a favore della soppressione della lettera i) dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Marino non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere il suo emendamento soppressivo della lettera i).

L'onorevole Fina ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nella lettera i), alle parole « se nel contratto di mezzadria il podere » le parole: « quando il concedente o il locatore possieda un solo podere, il cui reddito imponibile catastale, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 599, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non superi le lire 8 mila e ».

L'onorevole Fina ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FINA. L'articolo 8, alla lettera i), considera che vi sia giusta causa di disdetta quando il podere a mezzadria sia stato trasferito totalmente mediante contratto di compravendita, qualunque sia l'estensione del podere stesso. Io non capisco perché tale eccezione sia fatta solo per la mezzadria e non anche per l'affitto. Io propongo che sia considerato

motivo di giusta causa anche la vendita del podere in affitto, ma limitatamente a quei poderi, sia a mezzadria sia in affitto, il cui reddito catastale non superi le 8 mila lire, secondo la dizione enunciata dal primo comma dell'articolo 13, quindi limitatamente ai più piccoli poderi e sempre a condizione che il concedente o il locatore possieda quel solo podere.

Ritengo che non si possono ignorare tanti piccoli proprietari, impiegati, professionisti, piccoli commercianti o artigiani, i quali hanno speso la loro vita risparmiando e sacrificandosi per mettere da parte qualche cosa e costituirsi una piccola proprietà, una specie di riserva, unicamente per far fronte ai casi di emergenza (una malattia, la sistemazione dei figli, qualche dissesto o imprevisto negli affari) che rendano ad un certo momento necessaria la vendita della piccola proprietà il cui valore, qualora non potesse rendersi libera, sarebbe del tutto insignificante.

Faccio notare inoltre che, con la introduzione nella legge del diritto di prelazione, tanto il mezzadro quanto il fittavolo potrebbero facilmente trasformarsi in proprietari, anche per la possibilità di fruire dei benefici previsti per la formazione della piccola proprietà contadina.

Per queste ragioni e per tante altre che non mi dilungo a spiegare, confido che la Camera vorrà accogliere la mia proposta.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento degli emendamenti all'articolo 8.

GELMINI. Chiedo di parlare sull'articolo 8.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI. A nome dei contadini della mia terra e quale firmatario di alcuni emendamenti, desidero aggiungere alcune considerazioni a quelle già fatte da altri colleghi sul contenuto dell'articolo 8 che fra poco noi andremo a votare. Altri, prima di me e certamente con maggiore competenza, nei diversi momenti di questa discussione, hanno già posto in rilievo che questo articolo che la Camera sta esaminando con tanto impegno rappresenta sostanzialmente uno dei cardini della proposta in esame e che di conseguenza il suo contenuto contribuirà in misura notevole a caratterizzare tutta la legge, che sarà anche per questo democratica o meno, favorevole o meno ai contadini a seconda della sorte che la maggioranza deciderà di riservare in sede di voto ai nostri emendamenti.

La verità delle affermazioni che io faccio in relazione a questo articolo mi sembra sia facile da dimostrare sol che si voglia

porre mente con serenità e un minimo di conoscenza al contenuto dei vari commi che compongono e sostanziano questo articolo, concepito e sostenuto, senza ombra di dubbio, solo ed esclusivamente da coloro che pensano ad una regolamentazione dei patti ponendosi sul terreno indicato e voluto dagli agrari abituati a pensare solo ed esclusivamente ai loro interessi personali e di classe. Infatti, anche ad un esame piuttosto superficiale appare con estrema evidenza che la prima e principale preoccupazione del Governo e della maggioranza della Commissione nel formulare la proposta è stata quella di moltiplicare, praticamente senza limiti, i motivi che possono consentire al concedente di disdettare o di tentare di disdettare dal fondo la famiglia del mezzadro, del colono, del compartecipante o dell'affittuario che conduce e lavora il fondo.

Non credo di esagerare in queste mie considerazioni, perché, quando mi soffermo ad esaminare le varie parti dell'articolo e penso nel contempo alle intenzioni, ai propositi e ai sentimenti degli agrari della mia provincia e della mia regione, che conosco molto bene, non posso non concludere che, qualora non fossero accolti i nostri emendamenti, i contadini sarebbero posti alla mercé dei padroni della terra, con conseguenze più o meno prevedibili sui futuri rapporti che le nuove condizioni creerebbero nelle campagne di tutto il paese.

Per convincersi di questo fatto, che sarebbe la logica inevitabile conseguenza dell'applicazione di simili norme, basta porre mente alla serie di motivi e di cause elencati nel quasi mezzo alfabeto in cui è stato suddiviso l'articolo per rendersi conto che ci troviamo in presenza di motivi che sarebbe il caso di definire più logicamente di « ingiusta causa », sia che ci si ponga da un punto di vista degli interessi dei lavoratori, che sono la stragrande maggioranza degli interessati al problema, sia che si voglia considerare la questione sotto il profilo dell'interesse economico generale, che ovviamente può essere considerato tale solo nella misura che presuppone la tutela e la difesa dei contadini.

È evidente, mi sembra, anche per coloro che sostengono l'opportunità di mantenere l'articolo o una parte di esso nella attuale stesura, che l'approvazione di queste norme non avrebbe altro significato che di concedere ai proprietari di terra la possibilità pressoché illimitata di disdettare le famiglie dai fondi con prospettive che non possono sfuggire ad alcuno, sia per la necessaria tranqui-

lità nelle campagne, sia per l'ulteriore sviluppo del progresso agricolo che formalmente sembra essere da tutte le parti auspicato. A questo proposito non mi sembra inutile rammentare alla Camera che i contadini italiani — questo, penso, non lo dobbiamo dimenticare nel momento in cui discutiamo del loro lavoro e del loro avvenire — si sono conquistati con sacrifici non indifferenti e con lotte molto dure l'attuale diritto alla stabilità sulla terra, e per ciò non potranno mai accettare tranquillamente di essere cacciati dal fondo, quando venissero invocati e applicati nei loro confronti i motivi di cosiddetta giusta causa che la maggioranza vuole introdurre, con questo articolo, nella legge.

In virtù di queste disposizioni, che priverebbero i lavoratori della terra di importanti conquiste già realizzate, la lotta nelle campagne andrebbe incontro ad un inasprimento inevitabile, con pregiudizio dei fini di giustizia che ogni legislatore deve proporsi quando deve risolvere problemi come l'attuale, che incidono profondamente sulla vita di milioni di famiglie e sull'intera vita nazionale.

A questo punto sarei veramente tentato di richiamare ancora una volta i motivi che danno luogo — e giustificano — alla nostra opposizione e alla lotta di tutti i lavoratori della terra contro questa ed altre parti della legge, ma per brevità mi soffermerò soltanto su qualche norma che abbiamo proposto di modificare o di sopprimere, perché siamo convinti che domani si presterebbe a favorire, con la sua elasticità e la sua indeterminatezza, le intenzioni degli agrari di disdettare o di tentare di disdettare la maggioranza delle famiglie contadine e, comunque, tutte quelle non disposte a sottomettersi alla loro volontà e ai loro ricatti economici e politici.

Esaminando infatti l'articolo, noi constatiamo che fra i motivi più assurdi di disdetta, che proponiamo di sopprimere perché ripugnano e offendono ogni principio di elementare giustizia sociale e cristiana (quali quello della vendita del fondo e quello della facoltà di riprenderlo, per condurlo, alla sola condizione di « esercitare la direzione effettiva dell'impresa » oppure per affidarlo a parenti fino alla settima generazione), noi ci imbatiamo in alcune norme che, per il modo come sono formulate, allargano in misura quasi illimitata le possibilità del concedente di iniziare l'azione di disdetta per cacciare la famiglia, o per tentare di vincere le sue legittime e naturali resistenze alle sue pretese.

Mi riferisco particolarmente alla lettera *a*) che, per la indeterminatezza della sua formulazione, meglio si presta agli equivoci più pericolosi e alle azioni moralmente più disoneste.

In virtù di questa norma ambigua, che noi proponiamo di sostituire con un'altra più precisa e valida, per consentire domani a chi sarà chiamato a giudicare di avere un riferimento preciso che garantisca l'applicazione del diritto, diventa motivo di disdetta per giusta causa « l'andempienza contrattuale di sufficiente rilievo, con riguardo alla buona conduzione del fondo e agli altri patti ».

Che significato ha tutto questo? Che cosa si intende o si intenderà domani per « sufficiente rilievo »? Perché il richiamo ad « altri patti » che dilatano ancora di più la sfera del ricatto padronale?

Le risposte più certe ci vengono da tutta una esperienza vissuta da noi e dai contadini prima e dopo la liberazione.

Non è difficile comprendere e convincersi che ci troviamo di fronte ad un tentativo di far retrocedere i contadini da posizioni già conquistate e che sembravano ormai indiscutibili ed intoccabili. Infatti, non solo — in questo modo — il contadino verrebbe privato di una garanzia che oggi lo protegge contro l'arbitrio, per il fatto che motivo di disdetta deve essere « una grave inadempienza contrattuale », ma verrebbe abbandonato all'arbitrio del padrone della terra, che in ogni momento potrebbe invocare ad arte un motivo (che tenterebbe di far passare come di « sufficiente rilievo ») per poter ricattare il lavoratore al solo scopo di costringerlo, sotto la minaccia di toglierli il lavoro, ad accettare le sue ingiuste imposizioni. Il tutto, beninteso, in barba ad ogni norma contrattuale ed a ogni legge che si volesse invocare per limitare lo sconcio e l'immoralità di simili azioni.

Quali sono infatti i motivi che, in virtù di questa norma, non possono essere invocati e impugnati dai concedenti contro i contadini? Basta conoscere, anche relativamente, in quali condizioni e con quali possibilità viene spesso lavorata la terra, quali sono i rapporti che esistono nelle campagne e i sentimenti che nutrono gli agrari per i lavoratori, soprattutto nei confronti di quelli più attivi sindacalmente e politicamente, per sapere quanti e quali motivi saranno inventati per tentare di disdettarli.

A questo proposito si dirà che la decisione definitiva non spetta all'agrario e che pertanto le nostre preoccupazioni sono esa-

gerate o addirittura immaginarie rispetto alla reale portata del problema che la norma solleva e pone alla nostra attenzione.

Io qui non voglio discutere quello che potrà essere domani l'atteggiamento della magistratura incaricata dell'applicazione di questa legge.

Ma, a prescindere da ogni considerazione che possa sembrare sfiducia nei confronti del magistrato chiamato a decidere sulla validità del motivo impugnato dal concedente per disdettare la famiglia dal fondo, si deve convenire che la norma lascia adito a tanti motivi reali o presunti e si presta ad una interpretazione talmente larga da condurre certamente a delle decisioni che colpiranno profondamente la generalità dei contadini chiamati in causa.

Ma anche se noi vogliamo ammettere che l'azione degli agrari troverà un correttivo nella saggezza del magistrato, resta pure sempre il fatto che il padrone della terra, pur sapendo di non poter giungere sempre al proprio scopo principale, non trascurerà occasione per premere sul contadino, per minacciarlo, per ricattarlo, per piegarlo e spremere economicamente a suo vantaggio.

A questo e a non altro porterebbe l'approvazione di questa norma, la quale, unitamente alle altre contenute nell'articolo 8, rappresenta uno dei tentativi più seri diretti contro il mondo contadino italiano e le sue conquiste democratiche.

Gli emendamenti che noi e i compagni socialisti abbiamo presentato e soprattutto quelli che io ho sommariamente indicato si propongono di modificare questa e le altre parti dell'articolo che discutiamo, per tentare di dargli un contenuto diverso, che possa corrispondere sostanzialmente alle attese dei lavoratori interessati e alle necessità della nostra agricoltura, che ha veramente bisogno di questo e di altro per superare l'attuale stato di insufficienza e di pericoloso squilibrio produttivo.

Le soluzioni che prospettiamo con i nostri emendamenti rappresentano il minimo che oggi si può fare per non deludere le speranze dei lavoratori dei campi e i loro diritti più che legittimi, consacrati in misura ben più larga nella Costituzione del nostro paese.

Per questo, giunti alla conclusione della discussione, ci rivolgiamo a tutti i colleghi perché ognuno faccia la propria scelta, tenendo presente che milioni di contadini attendono da noi un atto di giustizia che li aiuti ad andare avanti più agevolmente sulla

via del progresso civile, nella certezza e nella tranquillità del loro lavoro.

AUDISIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. Interverrò una volta sola sull'articolo 8 anziché prendere la parola su alcuni emendamenti, e ciò nell'intento di far risparmiare tempo alla Camera.

Non so se gli onorevoli colleghi, giunti a questo punto della discussione di uno degli articoli più importanti e decisivi della legge, abbiano avuto la sensazione, così come è accaduto a noi, che abbiamo seguito attentamente i lavori dell'Assemblea, di quanto stiamo per deliberare e se realmente tutti i ponti sono già stati spezzati e bruciati ed ognuno è abbarbicato alla propria sponda, oppure se siamo giunti a un punto nel quale, cercando altri argomenti e cercando soprattutto di fornire le prove a sostegno delle nostre tesi, non si riesca, in un certo senso, a far modificare atteggiamenti aprioristicamente negativi che, almeno per alcuni punti dell'articolo 8, non sono giustificati.

Onorevoli colleghi, non so se anche voi della maggioranza, come noi, teniate conto delle esperienze che ogni giorno più andiamo facendo stando a contatto con le masse contadine; e queste esperienze, soprattutto in questi ultimi anni durante i quali si sono intensificati i nostri contatti, ci inducono ad affermare che ormai le masse contadine hanno preso coscienza della sostanza dei problemi. Le stesse reazioni degli ambienti che gravitano attorno alle illusioni governative, ci confermano che la grave crisi economica dell'agricoltura italiana ha già manifestato tali ripercussioni politiche, oltre che sul piano psicologico ed umano, da far prevedere fatti notevoli nel prossimo avvenire.

È stato detto che la mutevolezza di certe posizioni è stata determinata dal « problema psicologico », in forza del quale i proprietari terrieri sono stati spinti a pretendere l'inserimento, nel disegno di legge, dei 9 motivi per la giusta causa; e si dice che tale aspetto psicologico sia sorto in conseguenza del progressivo « distacco umano » tra concedente e mezzadro.

Non so quanto valore possa avere un simile elemento, ma non voglio trascurarlo; anzi, mi rifarò addirittura a quanto è stato detto in proposito dal Mazzocchi-Alemanni, laddove egli prende in considerazione il « distacco umano » tra concedente e mezzadro a seguito delle lunghe lotte mezzadrili. Quindi è un elemento di concretezza che voglio portare in questo dibattito.

Dunque il Mazzocchi-Alemanni afferma innanzitutto che occorre sgomberare il terreno dalla troppo ripetuta affermazione secondo cui l'attuale disagio morale nelle zone mezzadrili sia una semplice conseguenza dell'accesa propaganda di determinati partiti politici. E poi prosegue: « Indubbiamente la lotta politica ha il suo grande peso nel movimento sociale delle regioni mezzadrili; ma se tale lotta sfrutta all'estremo ed esaspera le ragioni del dissidio, non è certo essa che quelle ragioni ha creato. Queste sussistono di per sé e in sé, determinate da un complesso di vicende storico-sociali ed economiche. E specialmente i riflessi del sempre maggiore distacco di cui si è detto hanno accentuato il dissidio, anche perché hanno sempre più allontanato costruttive possibilità di dialogo tra le due parti ».

Così i concedenti proprietari ritengono di poter superare il « problema psicologico », come essi lo hanno definito, chiedendo al patrio Governo di dare un certo numero di garanzie al « sacro diritto di proprietà ».

Già è stato detto e dimostrato che la giusta causa perde ogni significato se non è permanente, e non vi insisto; cosicché il voler dare alla giusta causa una limitazione nel tempo, equivale a restituire il contadino all'arbitrio del proprietario, forte della formidabile arma della disdetta. Ma il voler considerare fra i motivi di giusta causa per la disdetta, la trasformazione fondiaria, così come previsto dalla lettera c) dell'articolo 8, significa allargare le maglie attraverso cui passeranno tutte le pretese del proprietario.

In generale tutte le condizioni per la giusta causa temporanea nel progetto governativo sono più favorevoli alla proprietà, mentre vengono diminuite le sanzioni a carico dei proprietari inadempienti.

Dunque, l'articolo 8 aumenta i motivi di giusta causa, portandoli a 9: ciò significa che l'arma avvelenata della disdetta nelle mani del concedente diviene obiettivamente uno strumento di ricatto sul colono e sul mezzadro, e costituisce un incentivo alla capitolazione e alla rinuncia a far valere i propri diritti.

Da questi temi non si può sfuggire, ed ogni discussione che volesse estraniarsi da essi sarebbe un puro e vano eloquio di persone in malafede, o di individui interessati a conservare ben precisati privilegi padronali.

Con un emendamento che porta anche la mia firma, si propone di sopprimere la lettera c) dell'articolo 8, perché vogliamo riaffermare il principio della stabilità del contadino sul fondo, che dovrebbe essere il pilastro

attorno cui si articola ogni riforma di principi contrattuali in agricoltura.

Stabilire la garanzia della permanente sicurezza del lavoro per il contadino, significa soltanto voler osservare il precetto dell'articolo 4 della Costituzione, in virtù del quale chi lavora deve avere la certezza del suo diritto e la stabilità nell'esercizio di esso. Ciò non si ottiene, è ovvio, allargando i motivi di giusta causa così come voi proponete nel disegno di legge sottoposto al nostro esame. Il contadino onesto e laborioso deve essere sicuro che la sua onestà e laboriosità gli danno il diritto di lavorare e di restare sul fondo per viverci con la sua famiglia e per migliorare la propria sorte nell'interesse sia della formazione sua come produttore quanto dello sviluppo agricolo in generale.

Compito del legislatore dovrebbe essere, dunque, soltanto quello, in tal caso, di « promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto », così come recita testualmente la nostra Carta costituzionale e, quindi, elaborare obiettivamente norme che a tale principio strettamente si adeguino. Coloro, poi, che sostengono le posizioni del Governo affermano che i lunghi termini dei cicli contrattuali garantirebbero la stabilità del contadino e si rifanno ad esempi secondo i quali risulta che molte famiglie di mezzadri, di fittavoli coltivatori diretti sono ancora sui poderi da moltissime generazioni, farebbero bene a non dimenticare il prezzo che è stato pagato da questi lavoratori della terra per evitare la disdetta ricattatoria dei padroni, per evitare di essere cacciati via dal fondo.

Se si ammette, poi, fra i motivi di giusta causa quelli previsti dalla lettera c) secondo i quali il concedente o il locatore può escomiare il contadino dichiarando di volere eseguire opere di sostanziale trasformazione agraria, è evidente che il ricatto padronale diverrà ancora più pesante specie, poi, con la politica dei cosiddetti ridimensionamenti in agricoltura o addirittura dei cambi di coltura che probabilmente lo stesso mercato comune imporrà al Governo.

Voi sapete che non molto tempo fa, anche nella nostra Assemblea, discutendo della crisi della vitivinicoltura italiana, da parte governativa si è fatto più volte cenno alle sostanziali modifiche che si renderebbero necessarie per una trasformazione agraria definitiva della viticoltura, quale elemento decisivo per risolvere la crisi stessa, e, ripeto, questo riferimento ha trovato un'eco abbastanza vasta. Allora, mi dite in questo caso, specialmente per i cosiddetti vignaiuoli, cioè

per quei mezzadri che coltivano la vite ancora con riparto al 50 per cento, soprattutto nelle zone del Piemonte, che cosa avverrà quando i proprietari in base a questa suggestione, ai vostri suggerimenti ed agli impegni che avrete assunto nei confronti del mercato comune, sosterranno che occorrerà trasformare la conduzione di quelle terre? Non si avrà più, ad esempio, la conduzione a vite, dovendo far posto alla coltura del nocciolo; ma siamo già in crisi anche nei confronti di questa coltura, soprattutto, per il prezzo che se ne ricava. Si proporrà di cambiare la coltura a vite con quella del pioppo? In questo modo, si daranno ottimi pretesti ai proprietari terrieri per cacciare via dal fondo i mezzadri, i coloni. Inoltre, si darebbero nelle mani dei proprietari gli strumenti adatti per ricattare gli agricoltori sulla base dei riparti, perché sarà tutto qui il risultato della vostra operazione, senza considerare che si perverrebbe ad una riforma dei patti agrari la quale stimolerebbe l'arbitrio da parte dei proprietari nei confronti dei coltivatori della terra siano essi mezzadri, coloni o affittuari.

Credo, onorevoli colleghi, che questo argomento debba essere profondamente meditato da voi, soprattutto, se si tiene presente che il disegno di legge così come ci è stato proposto, e in modo particolare l'articolo 8, è nato quando il Governo attuale non esisteva, ma era al potere un altro Governo che fu costretto a cedere alle richieste della destra economica agraria come fu dichiarato da coloro che fecero il viso del pianto quando dovettero essere costretti a soggiacere alle esose esigenze dei liberali riuniti, se non sbaglio, a villa Madama.

Ebbene, anche se, come è stato detto nell'articolo 8 alla lettera c), il locatore o il concedente dichiara di voler eseguire opere di sostanziale trasformazione agraria del fondo, e fosse pure inserita la garanzia del parere tecnico favorevole dell'ispettorato generale dell'agricoltura, sentita la commissione provinciale per i patti agrari (guardate quante cose vaghe che non hanno nessuna attinenza con ciò che avviene nella realtà, perché questi istituti già esistono e dovrebbero funzionare e, sappiamo bene, per esperienza, onorevole ministro, come si comportano) e quelle opere risultassero di notevole utilità per la produzione, è evidente che con ciò si viene a favorire il proprietario al punto che esso non avrà alcuna difficoltà a far valere un certo motivo come sostanziale per l'utilità della produzione, e così far applicare e

far valere il capestro della lettera c) dell'articolo 8. Insomma si vuole facilitare al massimo la proprietà terriera, dando mano libera al proprietario nel far sentire il suo peso come tale nei confronti dei mezzadri e dei fittavoli. In tal modo si apre la strada al più grande arbitrio che si sia mai potuto legiferare in una Camera democratica.

Persino l'onorevole Bonomi è stato costretto a proporre un emendamento che modifica in parte l'impostazione che il Governo ha dato alla lettera c). È evidente che egli e i suoi amici hanno dovuto tener conto degli umori espressi dai contadini, i quali han già saputo valutare quale sporco gioco politico si celi dietro all'altalena governativa sui patti agrari. E proprio per la lettera c) dell'articolo 8, voluta dalla destra economica, più forte si è già manifestato il malcontento dei contadini, anche bonomiani, i quali chiedevano semplicemente di escludere quel punto dai motivi di giusta causa. E che l'annosa questione dei patti agrari scotti terribilmente il malsicuro suolo sul quale si erge l'affastellato bagaglio della ex propaganda centrista, è dimostrato da una voce sfuggita al controllo della «ferrea» organizzazione bonomiana. In uno dei giornali dell'onorevole Bonomi è stato scritto testualmente: «C'è da augurarsi che la discussione sulla riforma dei contratti agrari porti ad una sollecita approvazione del testo definitivo. Questo augurio deve essere condiviso da tutti, anche da coloro che sono scontenti della progettata riforma, perché non può esservi dubbio che l'incertezza della disciplina contrattuale, incertezza che si trascina da anni, è più dannosa alle parti, e soprattutto all'agricoltura, delle conseguenze che possono derivare da qualche eventuale norma non del tutto adeguata».

Hanno fretta, adesso gli amici del signor Bonomi! Hanno fretta perché, se la discussione nel paese dovesse soltanto proporzionarsi all'importanza e alle gravità dell'argomento, essi che si proclamano ai quattro venti, alla radio e alla televisione «gli amici dei contadini», non potrebbero sottrarsi alle conseguenze della discussione, e sempre più difficile diventerebbe per loro il compito di far credere ai mezzadri, coloni e fittavoli che non debbono ascoltare ciò che dicono i comunisti. È il caso di dire che qui, più che in altre occasioni, essi, i dirigenti bonomiani, sentono che la crosta anticomunista con la quale hanno tentato di separarci dalle masse contadine potrà essere facilmente frantumata dalla obiettiva e serena conoscenza della realtà dei fatti.

Altro che «passar via presto anche se qualche norma non è del tutto adeguata»! Ma come? Avete coscienza che qualche norma non va bene, che anzi peggiora le condizioni di vita e di lavoro dei mezzadri, coloni, fittavoli e anziché intervenire come organizzazione di contadini, vi fate sollecitatori degli interessi dei concedenti rinnegando tutte le vostre precedenti affermazioni?

Nella colonna accanto, sullo stesso giornale, si incitano i contadini ad «avere fiducia in chi li ha guidati fin qui», ad «amare con profondo senso di riconoscenza la Confederazione dei coltivatori diretti e ad appoggiarla in ogni modo».

Quando si scrivono simili frasi in casa dell'onorevole Bonomi, abituato a ben altri toni di linguaggio, vuol dire che qualcosa non va. Significa che questi comunisti, malgrado tutto, riescono a farsi ben ascoltare dai contadini, ai quali non vanno a somministrare il «veleno della loro propaganda», come nello stesso giornale ancora si scrive, ma spiegano con assoluta obiettività le cose che tanto li interessano e li chiamano a confrontare documenti inoppugnabili delle rispettive posizioni.

È ciò che stiamo compiendo da qualche tempo ed è ciò che continueremo a fare per l'avvenire, nel giusto assolvimento del nostro mandato e con serena coscienza di contribuire a far fare un passo innanzi al concretarsi dei precetti costituzionali.

MAGNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNO. Ho chiesto la parola per sostenere l'emendamento sostitutivo della lettera a) dell'articolo 8, che ho firmato insieme con l'onorevole Cacciatore ed altri colleghi; e, naturalmente, in via subordinata, le proposte di modifiche a tale emendamento presentate dallo stesso onorevole Cacciatore.

Onorevoli colleghi, se la Camera approvasse la norma contenuta nel disegno di legge approvato dalla maggioranza della Commissione, le maglie delle possibilità di disdetta si allargherebbero notevolmente, e direi pericolosamente. Una grande massa di affittuari, di mezzadri, di coloni e di contadini non proprietari in genere, verrebbe messa di fronte alla minaccia continua dello sfratto. La dizione «inadempienza contrattuale di sufficiente rilievo, con riguardo alla buona condizione del fondo e agli altri patti», proposta dalla maggioranza della Commissione, infatti, è imprecisa e vaga ed offre larghissime possibilità ai proprietari. Essa non dice nulla e può dire molto. È difficile stabilire il vero

significato, nella norma, delle parole « sufficiente rilievo ». È ancora più difficile stabilire il valore della parola « buona conduzione del fondo ». Poi, non è chiaro il riferimento agli « altri patti ». Se lasciassimo immutata tale dizione, è fuori dubbio che non sarà affatto difficile per tanti proprietari poter far leva su una lieve mancanza o addirittura su un pretesto per ottenere la cacciata dei contadini dalla terra. Tutte le occasioni saranno buone per sfrattare i contadini e cedere la terra ad altri che offrono migliori condizioni. In materia vi è un'esperienza abbastanza ricca, di cui abbiamo il dovere di fare tesoro.

Non possiamo approvare norme come quella proposta dalla maggioranza della Commissione. È necessario fare in modo che il contadino sappia bene quali sono i suoi diritti e quali i suoi doveri. È necessario che il proprietario veda ben precisati e delineati i casi in cui può agire contro il contadino e che venga messo in condizioni di dover concretamente provare le sue buone ragioni e le mancanze del contadino. È necessario che il magistrato sia chiamato ad interpretare ed applicare norme chiare e precise, che non si prestino a varie interpretazioni.

L'emendamento sostitutivo proposto da noi vuole appunto raggiungere questo scopo. Sono convinto che quanti amano la chiarezza delle leggi non possono non preferire alla dizione « inadempienza contrattuale di sufficiente rilievo », quanto mai incerta ed elastica, e comunque pericolosa per i contadini, la dizione « grave inadempienza contrattuale » che noi proponiamo, a meno che non desiderino mettere nelle mani dei proprietari un'arma molto importante per ricattare, minacciare e colpire i contadini.

Ho chiesto inoltre la parola per sostenere l'emendamento sostitutivo della lettera c) presentato dai colleghi Gomez D'Ayala, Cacciatore, Cremaschi ed altri.

Il problema sollevato da tale emendamento è di grande importanza, soprattutto nelle zone dove i terreni sono maggiormente suscettibili di trasformazione agraria, come nella mia provincia. L'esperienza ci consiglia di essere attenti e guardinghi. Del resto, solo se vogliamo considerare le diverse migliaia di azioni giudiziarie già in corso contro contadini che dovrebbero lasciare la terra per il solo fatto che i proprietari devono eseguire opere di trasformazione, ci accorgiamo che non si può a cuor leggero approvare la norma proposta dalla maggioranza della Commissione.

La dichiarazione del locatore o concedente di voler trasformare il proprio fondo, anche quando l'ispettorato agrario consideri i lavori progettati di grande utilità non può essere condizione sufficiente per la cacciata del contadino dalla terra. È necessario anche dimostrare la impossibilità di eseguire le opere e di lasciare sul fondo il contadino in conseguenza della trasformazione, così come è necessario assicurare che la trasformazione elevi e non riduca le necessità di manodopera sul fondo. Come l'esperienza ci insegna, in moltissimi casi, la presenza del contadino sul fondo non solo non è di ostacolo alla trasformazione agraria, ma è condizione importante per il raggiungimento del miglior risultato. Spesso sono i mezzadri, i coloni, i compartecipanti ed anche i fittavoli che con le loro pressioni spingono i proprietari ad eseguire le opere di trasformazione agraria. Credo di non errare affermando che le trasformazioni avutesi nella nostra agricoltura rappresentano per la maggior parte il risultato delle lotte che i contadini hanno promosso e sostenuto assieme alle masse dei braccianti. Nelle zone ove sono stati decretati gli obblighi di trasformazione agraria, non sono stati i proprietari a provarli, ma i braccianti e i contadini.

Nelle zone ove esistono piani generali di trasformazione obbligatoria, non lottano i proprietari per sollecitarne l'attuazione, ma i braccianti ed i contadini, contro i proprietari.

Basta considerare ciò per comprendere che l'inserimento nella legge di una norma come quella proposta dalla maggioranza della Commissione alla lettera c) dell'articolo 8 creerebbe un serio e grave ostacolo allo sviluppo delle trasformazioni agrarie, poiché porterebbe i coloni, i mezzadri, i compartecipanti, che sono le forze naturalmente interessate a tali trasformazioni, a doverle temere.

Perciò tale norma è contraria non solo agli interessi dei contadini, ma all'interesse generale dell'agricoltura e del paese.

L'onorevole Colombo sa che cosa è avvenuto nelle zone di riforma per quanto riguarda i terreni di terzo residuo. Si sono autorizzati i proprietari aventi terreni di terzo residuo a presentare piani di trasformazione contemplanti la cacciata dei contadini già insediati su tali terreni. La conseguenza è stata che, ove centinaia di piccoli coltivatori da 20 anni e più stavano sul fondo, questi sono stati sfrattati ed al loro posto il proprietario ha insediato 10 o 20 coloni,

liberamente scelti con i criteri che è facile immaginare.

È avvenuto cioè che molti di coloro che hanno lottato per la riforma fondiaria per vedere migliorate le loro condizioni, in virtù di una legge di riforma, hanno perduto la terra.

Ora si vorrebbe fare lo stesso trattamento ai mezzadri, coloni e altri contadini non proprietari che lottano contro i proprietari terrieri per ottenere le trasformazioni agrarie e quindi migliorare le loro condizioni.

Noi diciamo che questo deve essere evitato. Perciò, onorevoli colleghi, è necessario modificare la norma proposta dalla maggioranza della Commissione, in modo tale da garantire che la disdetta — quando il proprietario deve eseguire sul fondo opere di trasformazione — sia data soltanto se è provato che la trasformazione renda impossibile la continuazione della coltivazione da parte del contadino già insediato sul fondo.

CUTTITTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Nel nostro paese il contratto di mezzadria o di colonia era pressoché libero sino allo scoppio dell'ultimo conflitto. Era insomma un contratto liberamente stipulato tra le due parti in causa: tra il proprietario della terra da una parte e il mezzadro o colono dall'altra. L'una poneva sulla bilancia il capitale formato dalla propria terra, pagandone anche totalmente i tributi fondiari ed assumendone la direzione tecnica e colturale; l'altro offriva il lavoro manuale della sua intera famiglia. La divisione dei prodotti avveniva secondo pattuizioni provinciali e la durata del contratto era nazionalmente stabilita nei termini di un'annata agraria. Nelle prescritte epoche di ogni annata, entrambe le parti erano libere di sciogliersi da ogni impegno. Ma tale evenienza, pur appartenendo ad un clima di così aperte possibilità, si verificava assai raramente, tanto che a decine e decine di migliaia possono contarsi le famiglie che da più generazioni risultano tuttora operanti sul medesimo fondo.

Per motivi assolutamente contingenti, il Governo dell'epoca però, allo scoppio della ultima guerra, ritenne opportuno instaurare il blocco delle disdette, limitandone la validità alla durata del periodo bellico. Tutto lasciava quindi presupporre che, con il ritorno della pace, sarebbe anche riapparso un riassetto di questi rapporti non estremamente lontano dalla normalità e dal diritto.

Invece, con questa legge noi veniamo praticamente a perpetuare quella che era

stata una norma eccezionale e transitoria emessa durante la guerra e stiamo per disciplinare questi famosi contratti agrari incontrando lo scoglio maggiore nella giusta causa.

Giusta causa significa decisiva e determinante costrizione dei rapporti associativi con un preciso e chiaro vantaggio per una delle parti: mezzadro, colono, affittuario. Tutta la legge è ispirata, dal principio alla fine, contro i proprietari. Non so che male essi vi abbiano fatto, onorevoli colleghi della maggioranza e signori del Governo. È un vero partito preso!

Infatti, con i cavilli della cosiddetta giusta causa indicati nell'articolo 8 e con il dettato dell'articolo 10 della legge, voi imponete al proprietario concedente una durata dell'affitto di ben 18 anni ed una durata di 15 anni per la mezzadria. E come se ciò non bastasse, con la legge in discussione voi dettate norme per la determinazione del canone negli affitti e per la ripartizione dei prodotti nella mezzadria! Con queste gravissime costrizioni, il diritto di proprietà voi lo state mettendo sotto i piedi!

Parlare ancora di contratti agrari è una beffa, perché non può esistere contratto là dove manca la contrattazione!

Per questi motivi, esprimo la mia più profonda disapprovazione per questa vostra legge e, in particolare, per l'articolo 8 che è gravemente lesivo del diritto di proprietà.

PIRASTU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRASTU. Vorrei aggiungere, e molto brevemente, soltanto alcuni argomenti a quelli già portati a sostegno degli emendamenti all'articolo 8 e in particolare agli emendamenti alle lettere b) c) ed f).

Sono certo che l'onorevole Colombo mi scuserà se sono costretto a ritornare di nuovo sul tema dell'affitto a pascolo o vendita di erbe, che rischiano di nuovo, nonostante le dichiarazioni rese dal ministro in occasione dell'approvazione dell'articolo 1, non tanto di restare estranei alla legge quanto di ricevere nell'articolo 8 una regolamentazione così contraddittoria, così lacunosa e così confusa da poter fare affermare che, per quanto riguarda i contratti di affitto a pascolo, nel caso che questo articolo non fosse modificato si otterrebbe solo di complicare la situazione ed impedire perfino il naturale e spontaneo sviluppo dell'impresa agricola.

Mi limiterò a farle osservare, onorevole ministro, che all'inizio dell'articolo, quando è detto « nei contratti di affitto a coltivatore diretto, di mezzadria, di colonia parziaria »,

non è precisato che cosa si intenda per affitto a coltivatore diretto.

Vorrei ricordarle che, in occasione della discussione sull'articolo 1, ella mi convinse a ritirare l'emendamento, dichiarando che nel contratto di affitto era compreso il contratto di affitto a pascolo. Adesso si complica la situazione, perché è molto più difficile assimilare ai contratti di affitto a coltivatore diretto quelli di affitto a pascolo; almeno sarà molto più difficile per i concessionari dimostrare al giudice che il legislatore nel non precisare il contratto di affitto a pascolo non abbia voluto escludere da questo il contratto di affitto pascolo.

Non voglio insistere oltre su questa questione, vorrei solo pregarla, onorevole ministro, di considerare la situazione di confusione che verrebbe a crearsi se non fosse aggiunto, come è richiesto in un emendamento del quale sono firmatario, oltre ai contratti di affitto a coltivatore diretto qualcosa di esplicativo che rendesse indubbia l'estensione dell'articolo 8 e quindi della giusta causa, anche al contratto di affitto a pascolo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

GERMANI, Relatore per la maggioranza. Questo articolo contiene uno dei principi fondamentali, quello della regolamentazione delle disdette, secondo cui, posto che la durata dei contratti agrari deve essere quella stabilita nell'articolo 6, precedentemente approvato, a quella scadenza la disdetta non può essere data per qualsiasi motivo dal proprietario, dal locatore o dal concedente, ma deve essere, invece, subordinata alla motivazione di una causa esplicitamente prevista, quella che ormai nel linguaggio comune si chiama giusta causa di disdetta.

Non starò qui a ripetere quanto ha già formato oggetto di ampi interventi e di dibattito in sede di discussione generale, ma ricordo solo brevemente quali sono i motivi per i quali si ritiene che alle scadenze contrattuali, la disdetta — almeno entro un certo periodo complessivo — debba essere subordinata alla dimostrazione di una giusta causa. I motivi sono, come i colleghi ricordano, basati sulla necessità di assicurare al coltivatore, al lavoratore, la stabilità sul fondo per un conveniente periodo di tempo. Si tratta praticamente di assicurare la continuazione dell'impresa agraria per un periodo di tempo che assicuri tranquillità al coltivatore

e contemporaneamente consenta un esercizio razionale dell'attività agricola.

Si ritiene, generalmente, dagli economisti agrari, e da tutti coloro che hanno pratica nel campo dell'agricoltura, che il razionale esercizio dell'attività agricola non debba essere limitato a periodi brevi, ma debba essere continuato per periodi convenientemente lunghi. Si ritiene anche, dal punto di vista sociale oltre che economico, che si debba garantire al lavoratore una adeguata stabilità sul fondo in maniera che esso possa tranquillamente accudire alla gestione del fondo per un certo periodo di tempo. Tratteremo della questione che si riferisce alla durata in modo più particolare quando discuteremo sull'articolo 10.

È opportuno ancora precisare che la regolamentazione delle disdette ha lo scopo di assicurare al coltivatore una posizione che gli consenta di ottenere il rispetto delle condizioni contrattuali, di quelle condizioni cioè che il legislatore ritiene debbano essere osservate nell'interesse della produzione, dell'impresa agraria, delle categorie lavoratrici, le quali, nei loro rapporti economici e giuridici, hanno maggior bisogno di essere tutelate.

A queste finalità, si ispira la disciplina delle disdette la quale presenta caratteri di particolare difficoltà e delicatezza, perché è necessario trovare un punto di equilibrio fra i diritti sostanziali che ne formano oggetto, nell'interesse generale dell'agricoltura che comprende sia il progresso agricolo, sia il progresso delle categorie lavoratrici.

Non starò qui a ricordare la possibilità, anzi la necessità di intervenire in qualche maniera nella disciplina del godimento dei beni in modo da assicurarne la funzione sociale. L'articolo 42 della Costituzione, secondo comma, stabilisce che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

MICELI. È proprio quello che noi vogliamo!

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAPELLI

GERMANI, Relatore per la maggioranza. Si tratta di trovare un punto di equilibrio tra il diritto sostanziale di proprietà ed il diritto e gli interessi del lavoratore. Qui sta la difficoltà della legge, qui sta la difficoltà di stabilire con una norma conveniente ed equilibrata l'articolazione di questi motivi

che si identificano con la giusta causa. E questa è, a ben guardare, la ragione per la quale su questa legge ormai si discute da tanti anni: trovare un punto di equilibrio nell'interesse dell'agricoltura italiana e nell'interesse delle categorie lavoratrici.

Si è osservato che una regolamentazione delle disdette si rende superflua o dannosa per due ordini di ragioni:

1°) l'allontanamento, che si starebbe verificando, dei contadini dalla campagna;

2°) la esigenza della nostra agricoltura di adeguarsi al nuovo progresso tecnico ed economico, alle nuove necessità che si vanno manifestando nella economia generale.

Quanto al primo motivo, rispondiamo che esso non presenta carattere tale da far venir meno la necessità di una regolamentazione delle disdette. Anzi, in ogni caso l'allontanamento dei lavoratori dalla terra trova un freno nella disciplina dei contratti agrari in quanto questa tiene il contadino attaccato al podere su cui gli assicura una certa stabilità. I contadini, cioè, tanto più si sentiranno attaccati alla terra quanto più si sentiranno sicuri di non essere da un momento all'altro estromessi, e ciò gioverà anche alla efficienza della impresa agricola che dalla unità degli sforzi del proprietario e dei contadini trarrà possibilità di miglioramento, nell'interesse di entrambe le categorie e della stessa economia nazionale. Del resto, l'esperienza che si sta facendo in legislazioni straniere dimostra proprio che anche dove non vi è un eccesso di manodopera agricola esiste una regolamentazione delle disdette, (si veda il caso della Francia) proprio allo scopo di garantire la permanenza dei contadini sulla terra.

Quanto alla necessità di consentire alla nostra agricoltura di adeguarsi al progresso tecnico ed economico, penso che proprio in questo stia l'arte del legislatore: nel disciplinare le disdette senza porre impedimento al miglioramento dell'agricoltura e al suo necessario adattamento alle nuove esigenze tecniche ed economiche. Tale necessità, per altro, non può essere tale da portare danno alle categorie meno abbienti, per cui l'adeguamento dell'agricoltura alle nuove condizioni deve essere tale da rispettare i diritti delle categorie lavoratrici. Evidentemente questo è un punto fondamentale su cui è opportuno che la Camera fermi la propria attenzione. La disciplina delle disdette, onorevoli colleghi, non implica affatto una cristallizzazione della situazione della impresa agricola. Essa, anzi, si coordina con le esi-

genze di graduale miglioramento. Voglio ricordare soltanto che tra i motivi di disdetta, vi è quello della trasformazione dell'impresa agraria. L'estrema sinistra è insorta contro di esso, ma si tratta di un motivo da mantenere, sia pure nel rispetto delle esigenze e dei diritti delle categorie lavoratrici, rappresentando esso un incentivo per i proprietari a migliorare la produttività della terra.

E passiamo ai singoli emendamenti.

L'onorevole Cuttitta ha proposto la soppressione completa dell'articolo 8. La Commissione, che tale articolo ha elaborato, non può che essere contraria alla sua soppressione per le ragioni sostanziali che ho or ora illustrato. Vi è poi un emendamento proposto dai colleghi Daniele e De Francesco il quale non chiede semplicemente la soppressione dell'articolo 8, ma ne propone la sostituzione.

Si riconosce cioè che le disdette devono essere assoggettate a una certa disciplina, che poi viene specificata nell'articolo; si ritiene che, posta questa regolamentazione, quando non vi sia disdetta per giusta causa, debba essere pagata una certa indennità prevista in misura notevole.

L'intervento dell'onorevole Daniele è molto importante perché dimostra come, anche da parte di coloro che difendono in Parlamento in modo particolare gli interessi della proprietà, la disciplina della disdetta trovi riconoscimento. I motivi di disdetta sono diversi (ma non nella sostanza) da quelli contenuti nel testo della Commissione, anche se la sanzione relativa, quando manchi la motivazione di disdetta, è diversa da quella prevista dalla Commissione.

Non entro ora nell'analisi dei motivi di disdetta proposti dall'onorevole Daniele ma la risposta ai suoi emendamenti risulterà dalle dichiarazioni che farò sui singoli emendamenti.

Al primo alinea di questo articolo l'onorevole Sampietro Giovanni propone che si elimini la limitazione della disciplina delle disdette ai soli affitti a coltivatori diretti e che invece sia estesa a tutto il settore dell'affitto, tanto quello a coltivatore diretto come quello a conduttore. La Commissione non è d'accordo. Abbiamo lungamente discusso questo argomento e abbiamo ritenuto che una sufficiente tutela dell'impresa agricola affittuaria conduttrice la si possa ottenere attraverso un prolungamento del periodo contrattuale. Abbiamo stabilito che per i contratti di affitto a coltivatore diretto, la durata è di sei anni, salvo la rinnovazione quando non vi sia motivo di disdetta; invece

per l'affitto a conduttore abbiamo stabilito che la durata debba essere di nove anni e che alla scadenza di questi nove anni non vi è necessità di motivare la disdetta. Riteniamo che, data la consistenza dell'azienda dell'affittuario conduttore, non sia necessario intervenire con una norma positiva, la quale naturalmente implica una notevole limitazione del diritto di disposizione del proprietario. Per la consistenza della sua azienda, l'affittuario conduttore è in grado di difendere sufficientemente sé stesso nei confronti delle pretese, che possono essere eccessive, del proprietario, mentre la maggiore durata riconosciuta al contratto di affitto a conduttore è tale da compensare la sperequazione che si viene a stabilire con una minore durata imposta al contratto d'affitto a coltivatore diretto, il quale però è legato alla motivazione della disdetta.

La maggioranza della Commissione non è pertanto favorevole alla estensione della disciplina della disdetta anche all'affitto a conduttore.

Passiamo alla lettera a) dell'articolo. Si propone dall'onorevole Cacciatore di sostituire l'espressione « inadempienza contrattuale di sufficiente rilievo » con l'altra « grave inadempienza contrattuale ». L'onorevole Cacciatore si è richiamato alla regolamentazione della inadempienza contrattuale in sede di risoluzione di contratto...

CACCIATORE. In sede di risoluzione del contratto si parla di « scarsa importanza ».

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Quella formula del codice civile (« scarsa importanza ») è riportata anche nella nostra proposta di legge quando si parla di risoluzione contrattuale e precisamente quando si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile. I colleghi che hanno fatto parte della Commissione agricoltura sanno come in quella sede ci siamo soffermati a lungo proprio su questo argomento. La Commissione ha ritenuto, e ritiene tuttora, che si debba stabilire una differenza fra la posizione della inadempienza quando si tratta di risoluzione in tronco del contratto e la posizione della inadempienza quando si tratta non già di risoluzione in tronco ma di diniego di rinnovazione. Sono due posizioni diverse, dal punto di vista giuridico e anche da quello economico. Il diniego di rinnovazione avviene al termine della durata normale del contratto, quando esso ha già avuto la sua esecuzione per il periodo di tempo stabilito; invece, la risoluzione in tronco colpisce il contratto durante la vita dello stesso.

CACCIATORE. È un motivo più grave!

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*.

Si comprende che nel caso della risoluzione contrattuale — quando, cioè, si distrugge il contratto — vi debba essere un motivo grave, una inadempienza grave o « non scarsa » come dice il codice civile. Ma quando il contratto ha ormai esaurito la sua durata e si tratta di riconoscere o meno il diritto di rinnovazione, la Commissione ritiene che la valutazione dei motivi di inadempienza contrattuale che portano al diniego della rinnovazione debba essere diversa da quella dei motivi che portano alla risoluzione in tronco del contratto.

CACCIATORE. Quindi, si tratta di inadempienza lievissima.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*.

Non « lievissima »: inadempienza « non grave », anche minore di quella che è invece stabilita per la risoluzione contrattuale. Naturalmente starà alla sapienza dei giudici lo stabilire quando si verifichi una inadempienza tale da giustificare il diniego di rinnovazione del contratto. È questo il contenuto della formula « inadempienza di sufficiente rilievo ». La Commissione ritiene che a tale formula ci si debba attenere, dato che il caso della risoluzione del contratto in tronco è diverso da quello della mancata rinnovazione. La Commissione è quindi spiacente di non potere aderire alla proposta dell'onorevole Cacciatore. Altrettanto dico per la proposta dell'onorevole Bartesaghi. Egli nel suo emendamento parla di « rilevante inadempienza contrattuale », mentre nel testo della Commissione si parla di « inadempienza contrattuale di sufficiente rilievo ». Anche noi poniamo l'accento sulla parola « sufficiente rilievo »; e sufficiente vuol dire che sia tale da giustificare la mancata rinnovazione del contratto. Lasciamo alla valutazione del giudice di adattare al caso concreto questa valutazione, precisamente avendo riguardo a motivi che siano tali da non consentire veramente la mancata rinnovazione del contratto. Mi pare che praticamente la formulazione dell'onorevole Bartesaghi, se non coincide *in toto* con la nostra impostazione, sia per molta parte contenuta nel testo della Commissione.

BARTESAGHI. Col mio emendamento eliminavo l'altro riferimento equivoco: « e agli altri patti ».

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*.

Noi parliamo di « inadempienza contrattuale di sufficiente rilievo con riguardo alla buona conduzione del fondo e agli altri patti ». Abbiamo voluto così mettere in evidenza che

la inadempienza contrattuale si può riferire alla conduzione del fondo o si può riferire agli altri patti.

Il rilievo dato alla conduzione del fondo significa che il proprietario o il locatore prima, e eventualmente il giudice poi, dovranno valutare la inadempienza, cioè la inadeguatezza dell'opera del lavoratore nei confronti della conduzione, che è uno degli obblighi fondamentali, anzi l'obbligo istituzionale dei contratti agrari. Oltre alla buona conduzione esistono anche altri obblighi contrattuali da parte del lavoratore, di colui che è in possesso del fondo, del coltivatore, sia esso mezzadro, colono parziario, affittuario, coltivatore diretto. Per esempio, l'obbligo del pagamento del canone non attiene alla conduzione del fondo, ma è un patto contrattuale; così è dell'obbligo di provvedere agli altri adempimenti come quello di procedere alla divisione del prodotto, di fare una ripartizione che sia corrispondente agli obblighi previsti dalla legge o dal contratto collettivo o individuale (*Interruzione del deputato Bartesaghi*). Il «sufficiente rilievo» qualifica il grado di inadempienza; ma si deve fare riferimento agli obblighi fondamentali che derivano dal contratto, cioè alla buona conduzione e agli altri patti contrattuali (*Interruzione del deputato Bartesaghi*).

Per quanto riguarda la lettera b) sono state fatte molte osservazioni. Vi è un emendamento che parla di «fatti di tale gravità, da incidere direttamente in modo negativo sulla conduzione del fondo». Questa lettera b) arieggia o ripete il contenuto dell'articolo 2159 del codice civile in materia di mezzadria, secondo il quale, quando si venga a stabilire un rapporto tale fra la parte concedente e il mezzadro per cui è impossibile che la mezzadria proceda (e questo nell'interesse del mezzadro, del concedente e della produzione), il contratto deve essere risolto (*Interruzione del deputato Bottonelli*). Nell'articolo 2159 è problema di risoluzione in tronco; in questa sede è problema di mancata rinnovazione del contratto: sono due ipotesi giuridiche diverse anche se collegate. Soprattutto per una ragione di euritmia, la Commissione ha ritenuto conveniente ripetere espressamente quella ipotesi con riferimento alla rinnovazione del contratto. Naturalmente la posizione delle parti deve essere valutata diversamente per tale incompatibilità, secondo la natura del contratto. La valutazione deve essere una nel rapporto associativo di mezzadria e colonia parziaria, e dovrà essere diversa quando si tratti di rapporti locativi di scambio nei

quali la necessità di coesistenza è da valutarsi diversamente dal rapporto associativo.

MICELI. Ma che c'entra l'affittuario?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Anche l'affittuario può trovarsi in una posizione tale per cui il contratto non possa continuare. Naturalmente il giudice dovrà valutare diversamente questa incompatibilità, e ciò è detto nella norma.

Quanto alla esecuzione di opere di sostanziale trasformazione agraria del fondo, esaminiamo un po' la norma. Mi pare che in essa vi siano tante limitazioni che a un certo punto si potrebbe pensare che sono perfino eccessive. Infatti si richiede il parere dell'ispettorato agrario e che sia sentita la commissione provinciale per i patti agrari: mi sembra quindi che i lavoratori siano sufficientemente garantiti.

Un punto invece sul quale la Commissione si dichiara d'accordo è che sia manifesta la incompatibilità di continuazione della conduzione da parte del coltivatore sul fondo, anche quando siano state eseguite queste opere di trasformazione (*Interruzione del deputato Gomez D'Ayala*). Accettando questo principio della incompatibilità nella continuazione a queste condizioni, verranno meno molte delle difficoltà alle quali ella accenna.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Se tali opere sono incompatibili con la continuazione del contratto, mi pare che vi siano tutte le condizioni...

GOMEZ D'AYALA. Perché non deve essere l'ispettorato agrario a stabilire questo?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Non spetta a lui; questo giudizio è di competenza del giudice. L'ispettorato agrario dovrà dare soltanto il parere tecnico sulla utilità di queste opere.

Quanto al motivo di disdetta contenuto nella lettera d) vi sono alcuni emendamenti che tendono a limitare questo potere.

Ma perché vogliamo impedire che il proprietario possa coltivare direttamente il suo fondo? Perché vogliamo togliere questa possibilità al proprietario che compra il fondo per coltivarlo direttamente lui, con l'aiuto della sua famiglia, oppure per affidarlo ai suoi figli o, se vuole, anche ai suoi fratelli? Perché vogliamo impedire questo, dal momento che tutta la nostra politica — non so se anche la vostra, colleghi di estrema sinistra — è rivolta a moltiplicare e potenziare la proprietà contadina?

MICELI. Non abbiamo proposto nessuna soppressione del comma c).

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Ma avete proposto delle restrizioni alle quali noi siamo contrari, perché riteniamo che la possibilità di prendere un fondo per coltivarlo deve spettare non soltanto al proprietario, ma anche a suo figlio, al marito della figlia, oltre che al fratello o alla sorella. Questo è il nostro punto di vista.

MICELI. È necessario che l'onorevole Germani esprima il parere su tutti gli emendamenti...

PRESIDENTE. Onorevole Germani, ella può dare anche un parere complessivo su questo articolo. Non si può trascinare questa discussione ancora per intere settimane, perché ciò non sarebbe nell'interesse dell'istituto parlamentare.

GOMEZ D'AYALA. Purché dimostri di aver letto gli emendamenti!

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Il fondo, secondo l'emendamento dell'onorevole Capalozza, dovrebbe essere coltivato interamente dal coltivatore diretto. Io, qui, mi riferisco alla definizione di coltivatore diretto che abbiamo già approvato, e che credo debba trovare applicazione anche in questa sede. Noi riteniamo che la coltivazione da parte del proprietario del fondo e da parte di suoi familiari debba essere favorita. Pertanto, siamo contrari all'emendamento proposto.

Per quanto riguarda l'emendamento inteso a sopprimere la lettera f), la Commissione non è d'accordo sulla soppressione di questo motivo di disdetta. La Commissione ritiene che debba essere riconosciuta al proprietario, che ha concesso il fondo in affitto, la facoltà di riprenderlo per gestirlo direttamente.

Si è però richiesto in Commissione che tale gestione da parte del proprietario non significhi un allontanamento dell'affittuario per sostituire ad esso una gestione a mezzadria o a colonia parziaria, che significherebbe una diminuzione della posizione del lavoratore. Per evitare che ciò si verifichi, si propone dall'onorevole Truzzi ed altri che si faccia preciso riferimento nel testo della legge alla gestione in economia: la Commissione accoglie tale emendamento, che è nello spirito della disposizione. Con esso, la preoccupazione che ho ricordata viene a cadere. Vi è però l'altro emendamento aggiuntivo dell'onorevole Agrimi, secondo il quale anche la gestione a mezzadria può essere sostituita all'affitto, quando il passaggio alla gestione

mezzadria rappresenti un vero miglioramento per lo sviluppo agricolo delle zone interessate: ritengo che questo emendamento debba accogliersi, perché di fatto nella zona a economia meno progredita può rendersi conveniente, nell'interesse dell'incremento produttivo e quindi degli stessi lavoratori, l'intervento nella gestione dello stesso proprietario con quell'impegno di capitali e di direzione che è proprio della mezzadria. L'emendamento dell'onorevole Agrimi pone alcune condizioni, che assicurano il rispetto della finalità che la nuova disposizione si prefigge; ed inoltre consente all'affittuario di rimanere sul fondo come mezzadro, nella posizione obiettivamente migliorata che è nella lettera e nello spirito della norma. Per questi motivi la Commissione si dichiara contraria all'emendamento sostitutivo dell'onorevole Capalozza, come agli altri soppressivi della lettera f) e favorevole invece agli emendamenti degli onorevoli Truzzi e Agrimi.

Per quanto riguarda la lettera g), questa prevede la possibilità di disdetta quando il coltivatore possa gestire un fondo, che abbia in proprietà o in enfiteusi. La Commissione non ritiene di aderire alla proposta contenuta nell'emendamento degli onorevoli De Francesco e Daniele, con la quale si chiede di estendere la disdetta anche ai casi di gestione su fondo altrui: pur riconoscendo che la proposta può aver fondamento, si ritiene preferibile limitare la possibilità di escomio ai casi in cui la nuova gestione abbia la stabilità che le deriva dall'essere esercitata su fondo di proprietà (o in enfiteusi) dello stesso coltivatore, evitandosi così anche tutte le difficoltà che implicherebbe la valutazione comparativa fra le varie gestioni su fondo altrui. Pertanto, la Commissione mantiene il proprio testo.

Sulla lettera i) si propone la soppressione del motivo di giusta causa, derivato dalla vendita del fondo concesso a mezzadria. Onorevoli colleghi, noi tutti ricordiamo che questa lettera i) non figurava nella proposta Gozzi e che è stata introdotta dalla Commissione su proposta del Governo, pur ammettendo che sono stati prospettati argomenti contrari di notevole importanza. Effettivamente nel contratto di mezzadria abbiamo un rapporto associativo in cui la qualità, la conoscenza delle parti, la fiducia rispettiva, quello che nel mondo del diritto si chiama *l'intuitus personae*, hanno notevole importanza: perciò la Commissione ha ritenuto di aderire al riconoscimento di questo motivo di giusta causa ricavato dalla vendita del fondo, men-

tre questo motivo si è escluso per il contratto di affitto, in cui non è altrettanto influente il rilievo delle qualità personali.

Abbiamo sentito ripetere in aula gli argomenti favorevoli alla eliminazione di questo motivo di disdetta. La Commissione su questo punto si rimette alla Camera. In Commissione abbiamo detto quali erano gli argomenti a favore di questo motivo di giusta causa; qui sono stati detti gli altri motivi: indubbiamente, è degno di considerazione il riguardo alla situazione personale delle parti; tuttavia, dai motivi di disdetta già precedentemente ammessi, si può probabilmente derivare la possibilità di far luogo alla disdetta quando vi sia una ragione sufficiente: sicché sotto questo riflesso l'emendamento può aver fondamento.

In questa situazione la Commissione ritiene di doversi rimettere alla decisione della Camera.

Signor Presidente, mi pare di aver risposto, in alcuni casi sia pure globalmente, alle osservazioni che sono state fatte a proposito degli emendamenti proposti all'articolo 8. Salvo quelle modificazioni alle quali ho accennato, la Commissione sostanzialmente tiene fermo il testo da essa stessa proposto.

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Non mi dilungherò perché mi rimetto integralmente a quanto è stato detto dal relatore onorevole Germani. Con questo desidero dare un contributo alla sollecita approvazione di questo articolo e, spero, della legge.

Mi dichiaro, innanzi tutto, contrario all'emendamento Cuttitta proprio perché è sostanzialmente in contrasto con le direttive e i principi che regolano tutta la legge.

Vi è poi l'emendamento Barbieri che tende a ridurre soltanto a tre i motivi di giusta causa, i quali, in pratica, sono tutti riconducibili alla lettera b) del testo governativo. Pertanto, così com'è formulato, l'emendamento Barbieri finisce col ridurre i vari

motivi di giusta causa a un solo motivo, quindi porta a una restrizione eccessiva per l'impostazione che noi abbiamo dato alla intera economia della legge.

Dell'emendamento Daniele si è diffusamente occupato il relatore. Tale emendamento non rigetta il principio della giusta causa, ma formula diversamente i vari motivi e, soprattutto, ripropone una soluzione che era stata già prospettata e variamente considerata nella discussione dei precedenti progetti: precisamente pone, come alternativa ai motivi di giusta causa, la corresponsione di un indennizzo. Se ne è largamente discusso in Commissione ed anche in aula. L'opinione della maggioranza è stata contraria ad istituire l'indennizzo come alternativa ai motivi di giusta causa, e non ricorderò, perché sono sufficientemente note, quali sono state le ragioni per cui anche noi siamo sempre stati contrari all'indennizzo.

Condivido le opinioni che sono state espresse dall'onorevole Germani a proposito dell'emendamento Sampietro. La soppressione delle parole « coltivatori diretti » tenderebbe a dare il beneficio della giusta causa anche all'affittuario conduttore. Risponde indubbiamente questo emendamento a ragioni obiettive, perché il progresso della produzione agricola è legato alla stabilità dell'impresa, qualunque essa sia. Però si tratta qui di vedere se si debba comprimere il diritto di proprietà anche in un caso in cui ciò non sembra necessario, essendovi nel disegno di legge altre norme a tutela dell'affittuario non coltivatore, come quella che fissa per tale contratto la durata più lunga fra tutte, cioè nove anni, e quella relativa all'equo canone, che costituisce anch'essa una notevole difesa per l'affittuario mettendolo in condizione di resistere rispetto alla pretesa di aumento di canone. Invero i canoni vengono regolati dall'esterno e quindi sottratti alla contrattazione delle due parti. D'altra parte sembra che il periodo di nove anni sia sufficiente per assicurare a queste imprese una notevole stabilità.

Vi sono poi al primo alinea i due emendamenti Scarpa e Rosini, i quali per una parte riproducono emendamenti che noi abbiamo già accantonato in sede di discussione degli articoli relativi alla compartecipazione: quindi non ne parliamo. In verità l'emendamento Scarpa aggiunge qualcosa di più, riferendosi al contratto di salariato agricolo; ma mi pare di dover dire che, se noi incontriamo tanta difficoltà ad inserire nella regolamentazione di questa legge la compartecipazione di la-

voro, di cui ci siamo occupati anche in Commissione, ad ancora maggiori difficoltà andremmo incontro, se volessimo estendere queste norme ai contratti di salariato agricolo.

MICELI. Comunque è precluso.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È precluso.

Vi è un emendamento poi dell'onorevole Jervolino. A mio modesto avviso sembra sia opportuno lasciare il testo della Commissione, dove si parla di disdetta e non di risoluzione del contratto, perché questa formula potrebbe creare degli equivoci per quanto riguarda specificamente gli emendamenti relativi alla risoluzione del contratto.

Sono contrario all'emendamento Marino.

Sono contrario ai due emendamenti Cacciatore e Bartesaghi. Ha spiegato abbastanza chiaramente il relatore quali sono le differenze che esistono fra tali emendamenti e la dizione del codice per quanto riguarda la risoluzione in tronco.

CACCIATORE. Vi è un emendamento al mio emendamento proposto dell'onorevole Fora, che tende ad aggiungere, in fine, le parole: « di grave rilievo con riguardo alla normale conduzione del fondo ed agli altri patti essenziali ».

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non credo si discosti notevolmente dal contenuto dell'emendamento che tende ad emendare e, pertanto, sono contrario per le stesse considerazioni.

Da accantonare è, poi, l'emendamento Rosini che riguarda la compartecipazione, mentre non sono d'accordo per l'emendamento Bianco.

Sono contrario all'emendamento Marino, per le stesse considerazioni che sono state fatte dal relatore, e sono ugualmente contrario all'emendamento Bartesaghi, mentre l'emendamento Rosini alla lettera b) va accantonato.

Sono contrario all'emendamento Minasi che tende a sopprimere la lettera c), nonché all'impostazione che è stata data alla lettera c) dall'onorevole Gomez D'Ayala.

Accetto, invece, l'emendamento Bonomi-Truzzi, alla stessa lettera c). Faccio però osservare che tanto il testo della Commissione quanto l'emendamento Bonomi-Truzzi, a proposito della procedura tramite la quale si può ottenere l'approvazione di questo piano di trasformazione, fanno riferimento ad un parere tecnico dell'ispettorato agrario, dopo aver sentito la commissione provinciale dei patti agrari. Ma, considerando l'impostazione data al generale sistema procedurale della legge, sarebbe secondo me preferibile il testo

governativo, ove è detto che vi deve essere un provvedimento motivato dell'ispettore agrario.

Invero, oltre al fatto che contro questo provvedimento vi sono i gravami consentiti contro gli atti amministrativi, si crea anche una responsabilità diretta dell'organo esecutivo periferico e, successivamente, del ministro, nei confronti del quale si può fare opposizione alla dichiarazione motivata dell'ispettorato agrario. Questa forma mi sembrerebbe più precisa e mi parrebbe anche che offra maggiori garanzie proprio a coloro che noi vogliamo tutelare. Si regoli a questo riguardo la Camera come meglio crede; io direi che sia molto conveniente il testo dell'emendamento Bonomi-Truzzi, ma con l'aggiunta del provvedimento motivato dell'ispettorato agrario che appare nel testo governativo.

Per quanto riguarda l'emendamento Bartesaghi, sono contrario, avendo accettato, come ho detto, l'emendamento Bonomi-Truzzi ed altri, mentre mi pare che l'emendamento Cacciatore sia compreso nell'emendamento Bonomi-Truzzi, perché fa riferimento all'incompatibilità con la continuazione del contratto, laddove nell'emendamento Bonomi si dice « siano incompatibili con la prosecuzione del contratto ». Avendo quindi accettato quell'emendamento, debbo considerare questo in esso incluso. (*Commenti*).

Onorevoli colleghi, potrò, caso mai, dare ulteriori chiarimenti in sede di replica: non ora, altrimenti ci disorienteremmo.

Sono contrario altresì all'emendamento Capalozza e all'emendamento Cacciatore alla lettera d).

Sono contrario a quegli emendamenti che comportano la totale soppressione della lettera f) che si riferisce alla conduzione. Questo motivo di giusta causa era incluso nel precedente progetto, cosiddetto Segni-Sampietro. Anzi, come mi pare di avere già occasione di rilevare anche in sede di discussione generale, devo dire che, se qualcosa vi è stato, è stato un orientamento più restrittivo per quanto riguardava... (*Interruzione del deputato Miceli*).

Abbia pazienza, onorevole Miceli, e mi faccia esprimere la mia opinione. Glielo ho detto anche in Commissione.

Per quanto riguarda questa parte, siamo stati più restrittivi per la concessione a mezzadria, perché, mentre nel progetto Sampietro (chiamiamolo così) si ammetteva in ogni caso la disdettabilità, anche quando si dovesse esercitare la conduzione a mezzadria, con il

solo diritto di prelazione da parte dell'affittuario che poteva diventare mezzadro, noi abbiamo incluso una limitazione: cioè, che questo potesse essere ammesso soltanto là dove le commissioni dei patti agrari decidessero che questo era coerente con lo sviluppo agricolo della zona.

Per quale motivo sono favorevole alla lettera f), sia alla sua prima parte e sia anche alla seconda parte? Qui bisogna distinguere fra le varie zone del nostro paese. In alcune zone il passaggio dall'affitto alla mezzadria può significare un regresso, sia da un punto di vista sociale, sia anche, probabilmente, dal punto di vista della buona conduzione del fondo. Ma vi sono altre zone (mi riferisco particolarmente a quelle meno progredite in agricoltura e a moltissime zone dell'Italia meridionale) dove passare dall'affitto alla mezzadria significa passare da affitti precari, senza la costituzione del podere, senza la casa colonica (affitti provvisori che si reggono oggi soltanto in base alle leggi di proroga, ma che non hanno nessuna consistenza sul piano economico), alla costituzione di un podere autonomo, di un podere con la casa colonica, con la stabilità del contadino sul fondo. Il che naturalmente vuol dire introduzione della stalla, introduzione del bestiame e, quindi, miglioramento dell'economia. Per queste considerazioni sono favorevole all'emendamento Agrimi.

Per quanto riguarda la compravendita del fondo, si sa che questo motivo di giusta causa, soltanto per la mezzadria, era stato introdotto nel progetto governativo e che, poi, la stessa Commissione, lo aveva accettato. Vi sono emendamenti che tendono ad allargare l'applicazione di questo motivo di giusta causa, e naturalmente sono favorevoli (mi pare vi sia un emendamento Daniele o Cuttitta). Vi sono altri emendamenti soppressivi. Quale era la considerazione che aveva portato ad istituire questo motivo di giusta causa? Che, nel caso del contratto di mezzadria, come contratto associativo, non bisogna tener conto soltanto e semplicemente degli elementi oggettivi ma si deve anche tener conto degli elementi soggettivi. È necessario che questa associazione di forze che si verifica nella mezzadria, che questa società si fondi anche sulla base di una certa comprensione psicologica, di una libera scelta e di un libero incontro fra le due parti contraenti. Non è necessario questo nell'affitto, e nemmeno nella colonia parziaria, dove i rapporti sono più precari rispetto alla mezzadria. Ecco perché era stato accettato come

motivo di giusta causa il trasferimento del fondo.

Vi è però una prevalente volontà della Camera per l'abolizione. Mi rimetto a questa volontà, che si esprime da parte della Camera anche soltanto attraverso la enunciazione degli emendamenti.

Sono contrario all'emendamento Ferrari Riccardo e a quello De Francesco alla lettera f).

Per quanto riguarda l'emendamento Bonomi, mi sono già pronunciato.

L'emendamento Rosini alla lettera g) è da accantonare in armonia a quanto detto prima, mentre sono contrario all'emendamento De Francesco che implica un'ulteriore estensione, e all'emendamento Bardini, entrambi riferentisi alla lettera g).

MICELI. Non ci siamo spiegati. Si tratta di dire che può entrare in possesso del fondo.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono praticamente due emendamenti. Vi è un emendamento che vuole aggiungere l'enfiteuta perpetuo, ed un emendamento con cui si stabilisce la condizione che il disdettato debba avere l'effettiva disponibilità del fondo di cui egli è proprietario o enfiteuta.

Mi pare che possa soccorrere l'articolo 8: quando il coltivatore diretto vuole coltivare personalmente il fondo, può ottenerne il rilascio da colui che attualmente lo coltiva. Mettere una correlazione fra i due rapporti ed aspettare ad eseguire il primo soltanto quando sia stata data la disdetta per il secondo, non faciliterebbe la risoluzione di questi rapporti, ma creerebbe ulteriori complicazioni. Inoltre si può anche avere una certa negligenza da parte del titolare, proprio per quanto si riferisce alla causa che lo riguarda, e cioè l'escomio di colui che sta sul fondo di cui egli è proprietario, per evitare di essere escomiato dall'altro. Quindi, avremmo un congelamento di rapporti (*Interruzione del deputato Miceli*). Ed allora siamo nel campo dell'imprecisione. Già la legge è molto difficile e complicata e non possiamo introdurre ulteriori elementi di incertezza e di complicazione.

Sono contrario all'emendamento Capalozza, aggiunto all'emendamento Bardini nonché all'emendamento Fora, all'emendamento Bartesaghi e a quello Cremaschi relativi alla lettera h).

Mi sono già espresso per quanto riguarda gli emendamenti soppressivi della lettera i), mentre mi dichiaro contrario all'emendamento Fina e a quello Daniele relativi alla stessa lettera i).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

Mi pare di avere così espresso la mia opinione su tutti gli emendamenti. Se ve ne è qualcuno...

MICELI. Vi è un emendamento sostitutivo sul quale non si è pronunciato: che potremmo chiamare quello del cardinale Dalla Costa!

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi sono pronunciato all'inizio sull'emendamento Barbieri, esprimendo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

FERRARI RICCARDO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI RICCARDO. Noi liberali siamo contrari a tutti gli emendamenti proposti all'articolo 8, naturalmente escluso quello presentato dalla nostra parte. Il nostro voto contrario dipende dal fatto che tutti gli emendamenti a questo articolo tendono a rompere quell'equilibrio che si era faticosamente raggiunto in seguito all'accordo dei partiti di centro, accordo che è rispecchiato dal testo approvato dalla Commissione ed anche dal disegno di legge presentato dal Governo.

Credo che non sia il caso che io mi dilunghi ad illustrare i motivi che giustificano il nostro voto contrario. Mi limiterò a dire che questi emendamenti, secondo noi, aggravano la situazione già precaria dell'agricoltura italiana e mirano a decurtare il principio della libertà a favore, esclusivamente, di un'immobilità che gioca solo a profitto dei meno operosi e dei meno produttivi, impedendo a molte centinaia di migliaia, anzi a milioni di lavoratori di migliorare la loro posizione per non disturbare quella di una minoranza assoluta.

Vorrei fare presente che questi emendamenti tendono anche a sacrificare la posizione di più di un milione e mezzo di proprietari terrieri, nella maggior parte piccoli e medi proprietari, che danno i loro terreni in affitto o a mezzadria.

Ritengo perciò che sia dovere di tutti assumere una chiara posizione di responsabilità. Noi liberali voteremo contro.

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CUTTITTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cuttitta soppressivo dell'intero articolo 8.

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento Barbieri, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Questo emendamento recava la firma dell'onorevole Di Vittorio. È stato il nostro compagno Giuseppe Di Vittorio che lo ha presentato alla Camera e il gruppo comunista che lo ha ora ripresentato considera un impegno d'onore proporlo, sostenerlo e chiedere ai colleghi che lo vogliano approvare. Questo emendamento per il modo con cui è stato presentato trascende il problema stesso, che è pure così importante, di cercare di limitare i troppi motivi di giusta causa proposti dal Governo. Esso è una prova di come Giuseppe Di Vittorio affrontava ed insegnava ad affrontare i problemi, una prova della sua volontà di cogliere ciò che risponde ad un reale e profondo moto delle coscienze per ottenere un accordo unitario, non su una proposta partita da noi, ma su un principio che non ci troverebbe consenzienti in ogni aspetto e che noi non metteremmo tale e quale nel programma del nostro partito.

Nel fatto poi che questo sia stato l'unico emendamento presentato personalmente dal collega Di Vittorio vi è un altro insegnamento: quello di porre chiaramente i problemi di sostanza, di sostenere la battaglia (in questo caso la battaglia della giusta causa) nel suo aspetto essenziale, senza fare di esso uno *slogan* dietro il quale condurre una battaglia politica, dimenticando la concretezza dei risultati.

L'onorevole Di Vittorio, che dedicò un suo appassionato intervento alla difesa della giusta causa permanente, disse, a proposito delle limitazioni e delle proposte che sono state ancora una volta difese questa sera dall'onorevole Colombo, le seguenti parole che noi desideriamo ricordare: «... Ma voi, signori del Governo, nello stesso momento in cui pretendete di riconoscere la giusta causa non vi limitate a svuotarla del suo contenuto imponendo dei limiti di tempo; voi le date il colpo di grazia con l'articolo 9 e la sotterrate con l'articolo 78, che nel testo della maggioranza della nostra Commissione oggi ha un altro numero. Infatti, con questo articolo, voi elencate tanti motivi di sedicente giusta causa che, in fondo, ai proprietari terrieri non rimarrebbe che l'imbarazzo della scelta per intimare la disdetta al contadino quando lo volessero. Voi volete dare ai grandi pro-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

prietari la possibilità di ricorrere a tutti i sotterfugi di cui essi sono maestri ».

L'onorevole Di Vittorio, dunque, per limitare queste possibilità di sotterfugio e per infrenare l'azione di coloro che avrebbero potuto giovarsi contro i contadini, non disdegnò di far sua una proposta che, non solo non veniva da parte nostra, ma veniva addirittura da una persona a noi fieramente avversa. Spesso le nostre proposte vengono rigettate proprio perché provengono da noi, cioè per una posizione discriminatoria nei nostri confronti. Di Vittorio, quando fu fra i mezzadri della Toscana per dire loro come i diritti dei lavoratori della terra fossero difesi in Parlamento dai deputati comunisti, non si limitò a dare una direttiva per le battaglie che gli parevano giuste, ma volle anche conoscere quale era la realtà del paese e come il paese rispondeva al grande voto di coloro che si erano battuti per la giusta causa.

Ebbene, l'onorevole Di Vittorio, in Toscana, seppe dai contadini che avevano ascoltato le sue parole e che lo circondavano informandolo sul movimento che era sorto, seppe che il cardinale di Firenze aveva ricevuto una delegazione di mezzadri e ad essi aveva detto solennemente che non soltanto era per la giusta causa permanente, ma che egli pensava che i motivi di giusta causa non potessero essere più di tre, che a lui parevano essenziali, e che aveva formulato con le stesse parole, che poi il nostro compagno riprese.

Quando l'onorevole Di Vittorio udì questo, egli non disse che era una voce che poteva essere considerata soltanto ingannevole, perché non era della nostra parte; non disse che il compito nostro doveva essere, perché quella formulazione era di un cardinale, di cercarne una diversa, per differenziarsi e per contrastarla; ma egli capì che quella formulazione era il risultato non soltanto di una opinione illuminata, ma di un moto popolare e che le preoccupazioni che si manifestavano così autorevolmente nel campo della Chiesa, erano preoccupazioni che prima si erano manifestate nella profondità del movimento contadino.

Permettetemi di ricordarvi a questo proposito le parole che l'onorevole Di Vittorio disse qui: « A proposito dell'articolo 9, devo rilevare con profondo rincrescimento, ma senza meraviglia che nessuno del settore democristiano ha rilevato un concetto di alta comprensione sociale, umana e cristiana espresso pubblicamente da uno dei più eminenti prelati della Chiesa cattolica, il cardinale arcivescovo di Firenze. Ricevendo recentemente

una delegazione di mezzadri di ogni corrente l'eminente ecclesiastico disse che non soltanto egli è per la giusta causa permanente, ma che riconosce come legittimi e giusti motivi di disdetta soltanto questi tre: il furto, il danneggiamento, l'incapacità di lavorare razionalmente il podere. All'infuori di questi tre motivi, ha affermato il cardinale, non può essere altro motivo di giusta causa per disdettare e mettere sul lastrico senza terra, senza lavoro e senza casa un contadino. Ebbene, onorevoli colleghi — continuava il nostro compagno Giuseppe Di Vittorio — ebbene signori del Governo, quella voce altamente cristiana del cardinale arcivescovo di Firenze la raccogliamo noi e la facciamo nostra: perciò presenteremo un emendamento sostituito dell'articolo della legge nel quale trascriveremo letteralmente il pensiero espresso dal cardinale arcivescovo di Firenze ».

Il nostro compagno Di Vittorio, dopo avere annunciato questo nel suo discorso, manteneva l'impegno che aveva assunto di fronte ai contadini della Toscana e formulava con quelle stesse parole l'emendamento che noi riproponiamo alla Camera.

È stata quella del nostro compagno, è quella nostra di oggi forse un'azione demagogica? Noi crediamo che sia difficile davvero sostenere ciò. No, non è stata, non è demagogia. Perché questi problemi, che hanno agitato profondamente le campagne italiane, sono al fondo di una battaglia per la redenzione sociale, che non è soltanto di diritti sindacali, che non è soltanto di rivendicazioni economiche. Su questo problema fondamentale della giusta causa, se così viva è stata la passione, se così vasta è stata l'eco, è perché i contadini italiani e non soltanto i contadini italiani, ma le grandi masse dei contadini italiani, hanno inteso che si tratta di una battaglia per la libertà. Si tratta di una battaglia per stabilire che il lavoratore dei campi veda riconosciuti i suoi diritti di uomo e di cittadino.

E se questa nostra proposta, se richiamarci a queste parole di promessa che sono state dette da un uomo di Chiesa (e forse perché rispondevano alle esigenze dei diseredati non sono state raccolte da nessuno di coloro che si richiamano al partito cattolico), non è demagogia, non è neppure ingenuità. Si è trattato di un moto profondo e vasto, che ha abbracciato contadini che in passato erano rimasti divisi e che in certe zone non si erano mai intesi, rimanendo persino in parte estranei al movimento di liberazione; questi contadini, di qualunque parte politica

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

e sindacale, si sono schierati per la giusta causa. Ciò dimostra che non è stata e non è ingenuità il nostro richiamarci a formulazioni e a posizioni che dimostrano ancora una volta come noi non alziamo nelle campagne italiane soltanto la bandiera del partito comunista, ma la bandiera delle fondamentali rivendicazioni contadine. Quanto abbiamo già ottenuto dimostra che ci siamo mossi lungo una strada sulla quale i contadini potranno ancora muoversi e avanzare.

Il nostro compagno Di Vittorio non peccava certamente di ingenuità, né si lasciava prendere dal desiderio di trovare una formula che desse pubblicità alla sua iniziativa quando faceva la proposta che ho sopra richiamato. Egli comprendeva la portata di un episodio che non doveva essere circoscritto alla cronaca di un giorno quando diceva ancora: « L'episodio citato del cardinale di Firenze ha un significato più largo di quello che ho rilevato fin qui. Ricordo che la commissione di mezzadri che fu ricevuta dal cardinale si componeva di contadini di ogni corrente, di ogni organizzazione sindacale, senza eccezione. Questo fatto significa due cose di grande rilievo, sulle quali mi permetto di attirare la vostra attenzione, signori del Governo e dei partiti governativi: 1°) che in tutte le province d'Italia attorno alla giusta causa permanente si è realizzata la più vasta, la più concreta unità di tutti i lavoratori, l'unanimità dei lavoratori della terra; e questa unità è stata riconfermata, è riconfermata, sarà riconfermata dalle grandi manifestazioni unitarie che si svolgono in tutte le province d'Italia sotto una sola parola d'ordine: giusta causa permanente; 2°) che attorno a questa unanimità dei lavoratori della terra sulla giusta causa permanente si è realizzata una vasta corrente di opinione pubblica che comprende la grande maggioranza del popolo e le personalità di più alto intelletto, di elevati sentimenti sociali e umani di ogni parte politica ».

Noi ricordiamo queste parole, perché esse non esprimevano soltanto il punto di vista di un singolo individuo, ma rispondevano ad un movimento profondo che Di Vittorio ben comprendeva quando voleva rimanere fedele al mandato dei contadini. Egli era dei nostri, e noi siamo con lui anche oggi, quando chiediamo questa votazione.

E per questo che non potremmo rivolgerci alla Camera se non con le parole che egli ci ha lasciato come un testamento: « Evitiamo, onorevoli colleghi, di chiudere in Parlamento un problema che, in tutti i casi,

resterebbe aperto nel paese. Facciamo che il Parlamento della Repubblica italiana « fondata sul lavoro » compia un atto di suprema giustizia verso i lavoratori italiani. Rendendo giustizia ai contadini d'Italia, il Parlamento renderà un grande servizio al suo prestigio, alla grande e nobile causa del progresso sociale e democratico della nostra patria. Giustizia, signori! Giustizia, onorevoli colleghi, ai contadini d'Italia ».

Ecco perché noi voteremo, e chiediamo alla Camera di votare l'emendamento che porta la firma di Giuseppe Di Vittorio. *(Vivi applausi a sinistra)*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Barbieri, tendente a sostituire l'intero articolo 8 con il seguente:

« I motivi di disdetta per giusta causa sono i seguenti:

- 1°) furto o appropriazione indebita;
- 2°) danneggiamenti;
- 3°) incapacità lavorativa o professionale ».

(Non è approvato).

Onorevole Giovanni Sampietro, insiste sul suo emendamento, non accettato dalla Commissione né del Governo?

SAMPIETRO GIOVANNI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giovanni Sampietro tendente, al primo alinea, a sopprimere le parole: « a coltivatore diretto ».

(Non è approvato).

L'emendamento Scarpa è precluso perché quanto in esso proposto è stato respinto in sede di articolo 1: sono categorie che la Camera non vuole comprendere nella disciplina di questa legge.

L'emendamento Rosini resta accantonato, riferendosi al problema della compartecipazione al prodotto e della cointeressenza che la Camera ha deliberato di affidare all'esame della Commissione.

Onorevole Angelo Raffaele Jervolino, mantiene il suo emendamento?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Non insisto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Daniele e De Francesco non sono presenti. Si intende che abbiano rinunciato al loro emendamento interamente sostitutivo.

Pongo in votazione il primo alinea dell'articolo 8 nel testo della Commissione:

« Nei contratti di affitto a coltivatore diretto, di mezzadria e di colonia parziaria il

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

locatore od il concedente può dare disdetta soltanto quando sussista almeno uno dei seguenti motivi: ».

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:

« Adesione alla convenzione internazionale per facilitare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario, adottata a Ginevra il 7 novembre 1952 ed esecuzione della convenzione stessa » (*Approvato dal Senato*) (2874).

Presenti e votanti	435
Maggioranza	218
Voti favorevoli	287
Voti contrari	148

(La Camera approva).

« Adesione all'accordo concluso a Ginevra il 16 dicembre 1955, riguardante la segnalazione dei cantieri, che modifica l'accordo europeo del 16 settembre 1950 che integra la convenzione sulla circolazione stradale e il protocollo relativo alla segnalazione stradale del 19 settembre 1949, e sua esecuzione » (*Approvato dal Senato*) (2875):

Presenti e votanti	435
Maggioranza	218
Voti favorevoli	291
Voti contrari	144

(La Camera approva).

« Ratifica ed esecuzione della convenzione veterinaria fra l'Italia e la Svizzera, con annesso scambio di note, conclusa in Berna il 2 febbraio 1956 » (*Approvato dal Senato*) (2876):

Presenti e votanti	435
Maggioranza	218
Voti favorevoli	294
Voti contrari	141

(La Camera approva).

« Ratifica ed esecuzione della convenzione sullo statuto dell'Unione dell'Europa occidentale, dei rappresentanti nazionali e del perso-

nale internazionale, firmata in Parigi l'11 maggio 1955 » (2894):

Presenti e votanti	435
Maggioranza	218
Voti favorevoli	270
Voti contrari	165

(La Camera approva).

« Ratifica ed esecuzione del trattato firmato in Lussemburgo il 27 ottobre 1956 che apporta modifiche al trattato istitutivo della Comunità Europea del carbone e dell'acciaio del 18 aprile 1951 » (3021):

Presenti e votanti	435
Maggioranza	218
Voti favorevoli	271
Voti contrari	164

(La Camera approva).

« Approvazione ed esecuzione dell'accordo parziale sul fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa, adottato a Strasburgo dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 6 aprile 1956 » (3022):

Presenti e votanti	435
Maggioranza	218
Voti favorevoli	270
Voti contrari	165

(La Camera approva).

« Adesione dell'Italia al protocollo relativo alla commissione internazionale dello stato civile, firmato in Berna il 25 settembre 1950 ed al protocollo addizionale firmato in Lussemburgo il 25 settembre 1952 » (*Approvato dal Senato*) (3116):

Presenti e votanti	435
Maggioranza	218
Voti favorevoli	294
Voti contrari	141

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione

Agrimi — Aimi — Albizzati — Aldisio
 Alicata — Amadei — Amato — Amatucci
 — Amendola Giorgio — Amendola Pietro —
 Amiconi — Andò — Andreotti — Anfuso —
 Angelini Armando — Angelini Ludovico —
 Angelucci Mario — Antoniozzi — Ariosto —
 Armosino — Assennato — Audisio.

Bacelli — Badaloni Maria — Badini Confalonieri — Baglioni — Baldassari — Baltaro
 — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bar-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

dini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basile Giuseppe — Basile Guido — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Beltrame — Bensi — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloff — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Bersani — Berti — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Boldrini — Bolla — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borelli — Gina — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Brodolini — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardecì — Bufone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Calati — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Camangi — Campilli — Camposarcuno — Candelli — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappugi — Caprara — Capua — Caramia — Carcaterra — Caronia — Castelli Edgardo — Cavaliere Alberto — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarini — Chiarolanza — Cianca — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Concas — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Corlese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Cucco — Curcio — Curti — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — DAMELE — Dazzi — De Biagi — De Capua — De' Cacci — Degli Occhi — Del Bo — Delcroix — Del Fante — Della Seta — Delli Castelli Filomena — Del Vecchio Guelfi Ada — De Maria — De Martino Carmine — De Marzi Fernando — De Meo — D'Este Ida — De Totto — De Vita — Diaz Laura — Di Bella — Diecidue — Di Filippo — Di Leo — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Dominedò — D'Onofrio — Druschi — Ducci — Durand de la Penne.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Failla — Fanelli — Faralli — Farinet — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrari Aggradi — Ferrario Celestino — Ferreri Pietro — Ferri — Fina — Floreanini Gisella — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Formichella — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudio — Gelmini — Gennari — Toniatti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Ghidetti — Chislandi — Giaccone — Gianquinto — Giglia — Giolitti — Gitti — Gomez D'Ayala — Gorini — Gorreri — Gottelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Gray — Greco — Grezzi — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenbergh — Gullo.

Helfer.

Invernizzi.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Laconi — Lami — La Rocca — Larussa — Lenoci — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lozza — Lucifero — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Madia — Maglietta — Magnani

Magno — Malagugini — Malvestiti — Manera — Marabini — Marangone Vittorio — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marengi — Marilli — Martinelli — Martino Gaetano — Martoni — Martuscelli — Marzano — Masini — Massola — Mastino — Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo — Ida — Mattarella — Matteotti Giancarlo — Matteotti Gian Matteo — Maxia — Mazza — Mazzali — Melloni — Menotti — Merenda — Merizzi — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Minasi — Momoli — Montagnana — Montanari — Montelatici — Montini — Moscatelli — Murdaca — Murgia — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natali Aldo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nicoletto — Nicosia.

Ortona

Pacati — Pagliuca — Pajetta Giuliano — Pasini — Pastore — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pella — Penazzato — Perdona — Perlingieri — Pertini — Pessi — Petrilli — Petrucci — Picciotto — Pieraccini — Pignatone — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preti — Priore — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Resta — Ricca — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Rochetti — Romanato — Romano — Romita — Rosati — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Rubeo — Rubinacci — Rumor — Russo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

Sacchetti — Salizzoni — Sammartino —
Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto —
Sansone — Savio Emanuela — Scalfaro —
Scalia Vito — Scappini — Scarascia — Scar-
pa — Schiavetti — Schiratti — Schirò —
Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Se-
dati — Segni — Semeraro Gabriele — Seme-
raro Santo — Sensi — Silvestri — Simonini
— Sodano — Spadola — Spallone — Spataro
— Sponziello — Stella — Storch — Stucchi
— Sullo.

Tarozzi — Terranova — Tesaurò — Tito-
manlio Vittoria — Tognoni — Tonetti — To-
sato — Treves — Troisi — Truzzi — Turchi
— Turnaturi.

Valandro Gighola — Valsecchi — Vedovato
— Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale
— Vicentini — Villani — Vilelli — Vischia —
Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zambelli
Zanoni — Zanotti.

Sono in congedo (concesso nelle sedute
precedenti):

Angelucci Nicola.
Cortese Guido.
Di Bernardo.
Giraud.
La Malfa.
Pignatelli.
Riccio Stefano.
Sabatini.

(concesso nella seduta odierna):

Alessandrini.
Boidi.
Del Vescovo.
Iozzelli.
Lucchesi.
Marzotto.
Sorgi — Sparapani.
Taviani — Tozzi Condivi
Viviani Arturo.

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle in-
terrogazioni e delle interpellanze pervenute
alla Presidenza.

LONGONI, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere cosa egli
pensi delle autorità genovesi le quali hanno

permesso le scene grottesche e disgustose de-
nunciate anche dal giornale democratico cri-
stiano *Corriere del Pomeriggio*.

« Ove il Governo non intendesse interve-
nire a frenare la protervia fascista con le
leggi della Repubblica italiana, l'interro-
gante fa presente al ministro che il popolo
genovese, orgoglioso e fiero della medaglia
d'oro al valore partigiano che decora il gon-
falone della propria città, saprà difendere con
ogni mezzo la libertà e la tranquillità di Ge-
nova.

(3756)

« FARALLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e
foreste, per sapere — avendo più volte visitato
in questi giorni le zone allagate del basso
Polesine, di fronte al perdurare dell'attuale
grave situazione di allagamento che costringe
migliaia di profughi a vivere, e molti per la
seconda volta in un anno, lontani dalle loro
case per molti mesi e nel pieno della stagione
invernale; vivamente preoccupato del ripe-
tersi sempre più frequente di rotte e di con-
seguenti allagamenti dal mare e dal Po nelle
terre del Delta padano, che schiantano fa-
miglie, distruggono paesi industri e terre
ubertose, provocando dolore, squallore e mi-
seria; richiamandosi anche alle sue prece-
denti interrogazioni presentate in occasione
di altre recenti alluvioni nelle stesse terre; di
fronte alle spese ingenti di assistenza imme-
diata ai profughi, di opere di soccorso e di
indennizzo dei danni che tali disastri richie-
dono più volte all'anno: ritenendo ormai
estremamente necessari e assolutamente indi-
cizzabili lo studio e l'attuazione di un pia-
no organico, unitario e generale di sistema-
zione e di difesa radicali dal costante peri-
colo costituito dai fiumi e dal mare delle ter-
re del Delta padano; nella convinzione che
ogni spesa per la realizzazione di tale opera,
anche se cospicua, sarà alla fine la più be-
nefica ed economicamente la più produttiva —
se tale piano di lavori sarà predisposto e at-
tuato con l'impiego di tutti i mezzi tecnici e
finanziari che la gravità e l'urgenza della si-
tuazione richiedono.

(3757)

« ROMANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere lo
stato dei lavori per il porto di Salerno.

(3758)

« TESAURÒ ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i motivi per i quali il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie non ha ancora emesso il proprio parere sulla pratica di pensione riguardante l'ex militare di truppa Ferraro Ignazio da Ribera, inviatagli da circa un anno dal Ministero difesa-esercito.

(30039)

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i motivi per i quali il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie non ha ancora emesso il proprio parere sulla pratica riguardante l'ex militare Davi Salvatore di Giuseppe da Torretta, inviatagli dal Ministero difesa-esercito fin dal giugno 1956.

(30040)

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se è vero quanto affermato dal giornale *Il Mercantile* del 3 novembre 1957, in cui si annunzia la creazione di « assistenti sociali » a bordo delle navi che trasportano i nostri emigranti.

« Compito di questa categoria l'assistenza durante la navigazione alle famiglie che si trasferiscono dall'Italia all'America per congiungersi ai rispettivi capi famiglia.

« Abbiamo in altri articoli rilevato ciò che avviene per la designazione dei commissari governativi, incarico a cui vengono prevalentemente chiamati consoli che raggiungono le rispettive sedi, ufficiali in congedo di tutte le armi e specialità, i cosiddetti esperti, vecchi funzionari ottantenni e così via.

« Ora a tutto ciò si aggiunge la pretesa collaborazione delle assistenti sociali e vorremmo sapere quale opera esse potranno prestare.. anche perché il fenomeno delle assistenti sociali inviate dal Ministero del lavoro si è già praticamente attuato da qualche tempo a bordo di navi italiane e straniere adibite al servizio di emigrazione.

Dal canto proprio le società armatrici hanno creato il posto delle *hostess*, affidato in genere a nobildame di famiglie decadute, e che passano in generale il tempo, sempre che il mare sia buono, giocando al *bridge* od a canasta.

(30041)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per conoscere se risponda al vero che esiste,

nel delicato settore della distribuzione del libro scolastico, lo stato di anarchia, pubblicamente denunciato dall'Associazione librai italiani in occasione di un comunicato dell'agenzia « Eco » diramato il 19 ottobre 1957 in merito a fatti verificatisi nella provincia di Ferrara.

« In caso affermativo, chiede se e quali provvedimenti il Governo abbia presi o intenda prendere:

a) per impedire che il libro sia venduto da chi non ne abbia autorizzazione a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti;

b) per evitare che tali autorizzazioni vengano comunque rilasciate dalle autorità comunali e provinciali in base a criteri politici, anziché per garantire, nel pubblico interesse, la maggiore efficienza della funzione libraria

c) per stroncare il « mercato » delle adozioni, che minaccia di far prevalere ai testi più qualificati per l'insegnamento di ciascun docente e di minore costo per gli alunni, i testi, che, per insufficienza qualitativa o per alto prezzo, offrono più larghi margini alla profittazione.

« Chiede, inoltre, se, al fine di ricondurre le categorie interessate al rispetto del decreto-legge 14 giugno 1935, n. 492, che disciplina il commercio librario, il Governo non ravvisi la necessità di adeguare ai valori attuali e di estendere, in modo da rendere più efficienti, le sanzioni da quel decreto stesso comminate verso i contravventori.

(30042)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga di emanare opportune disposizioni perché alle persone dabbene ed incensurate che dimorano nella Sicilia occidentale sia riconosciuto il diritto alla legittima difesa contrastato loro dai prefetti, con il diniego sistematico e pressoché indiscriminato della licenza per il porto della rivoltella e della pistola.

« In caso contrario, per conoscere i motivi che lo inducono a far mantenere queste disposizioni restrittive cui gli interessati non sanno rassegnarsi, tanto esse appaiono ingiustificate e vessatorie.

(30043)

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se si ritiene conforme alle leggi il fatto che il giorno 1° novembre 1957 un brigadiere dei carabinieri ha fermato e condotto in caserma a Vitulazio (Caserta) il signor Campochiaro, la signora Vinciguerra ed un autista, mentre conversa-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

vano nella piazza del paese con dei braccianti, che chiedevano loro come scrivere le domande per ottenere il sussidio di disoccupazione;

per conoscere se può considerarsi sufficiente l'affermazione fatta dal graduato dei carabinieri che si trattava di persone non conosciute nel comune.

(30044)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere quali immediati provvedimenti intenda prendere per coprire le numerosissime vacanze di magistrati, cancellieri, conciliatori, ufficiali giudiziari nella circoscrizione del tribunale di Oristano, vacanze che hanno determinato lo sciopero generale degli avvocati di tale circoscrizione.

(30045)

« BERLINGUER ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga necessario ed urgente predisporre un provvedimento di legge per adeguare al livello attuale di svalutazione monetaria il criterio per il ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive e per la relativa conversione. ché l'equivalenza tra lire quattrocento e un giorno di carcere (decreto presidenziale 26 ottobre 1947, n. 1250) è enormemente sperequato rispetto alle corrispondenti lire cinquanta fissate dall'articolo 135 del codice penale del 1930.

(30046)

« CAPALOZZA, BUZZELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga incomprensibile ed assurdo quello che accade per gli amanuensi e dattilografi giudiziari, per i quali gli impegni governativi si sono succeduti senza alcun seguito pratico,

per conoscere se si ha intenzione di mantenere gli impegni assunti davanti al Parlamento.

(30047)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per avere informazioni circa la posizione della pratica di pensione di guerra della signora Pavan Corrina vedova Belluco, residente a Rovigo, madre di caduto di guerra (posizione della domanda di pensione n. 586097).

(30048)

« CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per avere informazioni circa il caso del pensionato di guerra, invalido, Carion Eraldo fu Giuseppe, da Rovigo (libretto di pensione n. 5877602) al quale fu sospesa la corresponsione della pensione di guerra, senza alcuna motivazione, sin dal mese di settembre 1957.

« Dato che si tratta di un invalido di prima categoria con il riconoscimento della superinvalidità, il detto provvedimento sottoprende e lascia perplessi.

« L'interrogante chiede informazioni circostanziate in merito.

(30049)

« CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per avere informazioni circa la domanda per i danni di guerra della signora Trapella Romilda, da Loreo (Rovigo), vedova di Siviro Egidio, per i danni di guerra ammontanti alla somma di lire 80.000 (ottantamila lire).

(30050)

« CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per avere informazioni esaurienti in relazione allo stato di esame della domanda di pensione dell'invalido a causa del servizio militare Guerra Giorgio di Luigi, da Occhiobello (Rovigo), via Nuova 5 (dritte).

(30051)

« CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le determinazioni della Cassa depositi e prestiti circa la domanda in data 28 maggio 1957 del comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso), diretta ad ottenere un mutuo di lire 23 milioni, occorrenti per la costruzione della rete idrica e fognante (primo stralcio), in sostituzione del mutuo di lire 20 milioni, concesso nel 1951 per la costruzione dell'acquedotto comunale, non più necessario, data la costruzione dell'acquedotto molisano, che provvederà all'approvvigionamento idrico anche del suddetto comune.

(30052)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, sulla pratica di pensione di guerra (nuova guerra) n. 525981 del signor Ferraro Luigi fu Salvatore, da Maddaloni (Caserta).

(30053)

« MAGLIETTA ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, sulla pratica di pensione di guerra del signor Ventrone Alfonso fu Michele, da Caserta
(30054)

« MAGLIETTA »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, sulla pratica di pensione di guerra (nuova guerra) n. 877552 del signor Di Mielo Alberto di Antonio, da Roccamonfina (Caserta).
(30055)

« MAGLIETTA »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, sulla pratica di pensione di guerra per la infortunata civile Di Muccio Giovannina di Vincenzo da Tora e Picilli (Caserta)
(30056)

« MAGLIETTA »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, sulla pratica di pensione di guerra di Verazzo Luigi fu Giovanni, da Casal di Principe (Caserta).
(30057)

« MAGLIETTA »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, sulla pratica di pensione di guerra (nuova guerra) del signor Papale Luigi di Agostino, da Santa Maria Capua Vetere (Caserta), provvedimento n. 120321.
(30058)

« MAGLIETTA »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, sulla pratica di pensione di guerra del signor Rusciano Gennaro di Giuseppe, domiciliato a Napoli, in via Nuova Baglioli 27 (numero di posizione 1146692).
(30059)

« MAGLIETTA »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, sulla pratica di pensione di guerra del signor Villano Stefano, padre del defunto Antonio, da San Potito Sannitico, n. di posizione 276829
(30060)

« MAGLIETTA »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, sulla pratica di pensione di guerra (nuova guerra) di Ferrara Nicola di Carlo, da Parete (Caserta)
(30061)

« MAGLIETTA »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere iniziati i lavori di riparazione dei danni, arrecati dagli eventi bellici,

alla piazza San Pasquale, alle strade interne della frazione di Cerasuolo del comune di Filignano (Campobasso)
(30062)

« COLITTO »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere risarciti i danni recati dagli eventi bellici al materiale didattico e all'arredamento dell'edificio scolastico di Santa Croce di Magliano (Campobasso).
(30063)

« COLITTO »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione in Santa Croce di Magliano (Campobasso) della rete fognante ed idrica, compresa fra le opere ammesse al contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.
(30064)

« COLITTO »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, con la massima possibile urgenza, per la protezione dell'abitato di Cupramarittima (Ascoli Piceno) gravemente minacciato dal mare, nonostante la costruzione, per altro non ultimata, di una scogliera frangiflutti.

« L'interrogante fa presente che anche negli scorsi giorni i marosi hanno seriamente danneggiato la spiaggia, il lungomare e la zona adiacente
(30065)

« DE' COCCI »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere quando sarà istituito il promesso posto telefonico nella stazione ferroviaria di Bonefro-Santa Croce di Magliano (Campobasso) che è lontana ben 17 chilometri da Santa Croce di Magliano e che di solito, durante l'inverno, resta bloccata dalla neve.
(30066)

« COLITTO »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quando avrà luogo la concreta attuazione in Santa Croce di Magliano (Campobasso) del cantiere-scuola di lavoro numero 025735/L denominato Via Lucera, data la vivissima attesa dei numerosi disoccupati locali.
(30067)

« COLITTO »

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sul migliore adeguamento degli uffici sezionali di collocamento a Napoli, tenendo conto delle mutate condizioni di alloggio — alla periferia della città — con concentrazione di nuovi nuclei familiari;

in particolare sul collocamento sezionale di San Giovanni a Teduccio, che serve una zona estesissima comprendente anche Ponticelli e Barra, tenendo conto che per portarsi da Ponticelli a San Giovanni occorre utilizzare due mezzi di trasporto;

sulla opportunità di creare a Ponticelli una sezione staccata, che funzioni almeno per il controllo mensile, essendovi anche il locale adatto, che il comune metterebbe a disposizione in un edificio di sua proprietà.

(30068)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere lo stato della pratica relativa alla sistemazione della strada interprovinciale Santa Croce di Magliano (Campobasso)-Serracapriola (Foggia).

(30069)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere in qual modo la Cassa per il Mezzogiorno intende provvedere all'alimentazione idrica di Mastrogiovanni e Lagoni, frazioni di Filignano (Campobasso), che vedono a breve distanza effettuata la costruzione sia dell'acquedotto Campate-Forme, sia di quello degli Aurunci e sentono intanto voci quanto mai per essi deprimenti.

(30070)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere in qual modo la Cassa per il Mezzogiorno intende provvedere all'approvvigionamento idrico di Occhito o Franchitto, Bottazzelli, Valle e Valerio, frazioni di Filignano (Campobasso), in cui vivono 229 persone.

(30071)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, sull'esito della inchiesta, sollecitata dalla organizzazione sindacale napoletana l'11 ottobre 1957, a carico

dell'impresa Orofino Francesco, che non rispetta il contratto e gli accordi sindacali ed ha debiti con i propri dipendenti.

(30072)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se la ditta S.A.V.O.P.A.N. (ex mulino e pastificio Salvatore Savino e figli) ha beneficiato delle provvidenze per la « industrializzazione » del Mezzogiorno ed in che misura.

(30073)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere il programma di attività, che il fondo di « ristabilimento », promosso dal Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione, si propone di attuare nel nostro paese o in altri paesi nell'interesse dei nostri connazionali, e le iniziative già in corso di attuazione da parte dello stesso.

(30074)

« STORCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere i provvedimenti adottati nel Belgio a seguito delle risultanze dell'inchiesta sulla sciagura di Marcinelle e le iniziative in corso, allo scopo di garantire il massimo di sicurezza nel lavoro delle miniere di quel Paese.

(30075)

« STORCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere l'ammontare delle somme distribuite dalle competenti prefetture per il soccorso invernale ai singoli comitati comunali delle provincie di Arezzo, Siena e Grosseto negli esercizi 1954-55, 1955-56, 1956-57.

(30076)

« FERRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere l'ammontare delle somme distribuite dalle competenti prefetture ai singoli E.C.A. delle provincie di Arezzo, Siena e Grosseto negli esercizi 1954-55, 1955-56 e 1956-57.

(30077)

« FERRI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora provveduto a rimuovere e a sostituire il direttore

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

dell'ospedale civile di Nocera Inferiore, dottor Michele Gambardella, benché tale provvedimento sia stato espressamente richiesto dal consiglio d'amministrazione dell'ospedale che ha votato la sfiducia al dottor Gambardella a causa della sua « inettitudine ».

(30078)

« MARTUSCELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e dell'industria e commercio, per conoscere nel dettaglio (ripartizione per settori, per ampliamenti, per nuovi stabilimenti, per sovvenzioni cambiarie, e l'indicazione della occupazione operaia) quali richieste di finanziamento sono pervenute a tutt'oggi al Banco di Napoli e all'I.S.V.E.I.M. E.R. dalla provincia di Salerno, in base ai vari provvedimenti per l'industrializzazione del Mezzogiorno e per conoscere in dettaglio le richieste che hanno avuto accoglimento. L'interrogante chiede anche di sapere quale percentuale è spettata alla provincia di Salerno sui finanziamenti complessivamente concessi nel Mezzogiorno.

(30079)

« AMENDOLA PIETRO »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere quale sia stato, anno per anno nel corso degli ultimi dieci anni, il gettito dell'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni (ripartito per categorie) nella provincia di Salerno.

(30080)

« AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri delle finanze e dell'industria e commercio, per sapere quanta energia elettrica si produce in provincia di Salerno e quanta di questa viene esportata ad altre provincie

(30081)

« AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere l'elenco delle opere, col relativo importo, di competenza degli enti locali in provincia di Salerno ammesse a tutt'oggi al contributo dello Stato ai sensi della legge Tupini; e per conoscere altresì l'elenco anch'esso particolareggiato delle opere eseguite o in corso di esecuzione.

(30082)

« AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere l'ammontare dei lavori eseguiti, complessivamente e particolarmente per categoria di opere o di interventi e a cura diretta o indiretta degli or-

gani periferici del suo dicastero, nella provincia di Salerno, nel corso degli esercizi dell'ultimo decennio, nonché l'ammontare dei lavori la cui esecuzione è in corso o in programma per il prossimo esercizio finanziario.

(30083)

« AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere l'ammontare delle opere, distinte per categoria, eseguite nell'ultimo decennio in provincia di Salerno a seguito di un intervento diretto o indiretto (contributi a privati) degli organi centrali e periferici del suo dicastero; e per conoscere, altresì, l'ammontare delle opere previste per l'immediato avvenire.

(30084)

« AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se, nell'imminenza dell'inverno, non creda opportuno dare disposizione agli uffici e ricevitorie postali, per sveltire il pagamento delle pensioni previdenziali, onde non costringere i vecchi pensionati, come è avvenuto nel passato, a lunghe code, che si stendono fin sulla strada e che spesso costringono a debilitanti e talvolta inutili attese per la chiusura degli sportelli a seguito del limitato orario d'ufficio.

(30085)

« ALBIZZATI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere:

1°) quali permessi di ricerche di idrocarburi nella provincia di Salerno siano stati finora concessi (a quali società, in quale epoca, in quali zone, per quale estensione, con quali risultati).

2°) quali permessi nella stessa provincia siano stati richiesti ma non concessi.

3°) quali siano a giudizio dei tecnici del suo dicastero le effettive possibilità di esistenza dei giacimenti di idrocarburi del sottosuolo della provincia.

(30086)

« AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere l'ammontare dei vani e degli alloggi costruiti dall'I.N.A.-Casa in provincia di Salerno sull'importo complessivo assegnato per il primo settennio, e per cono-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

scere, altresì, l'entità dei lavori in corso e dei lavori in programma per il prossimo esercizio finanziario.

(30087)

« AMENDOLA PIETRO ».

« La sottoscritta chiede di interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica e il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti ritengano di dover adottare allo scopo di risolvere l'attuale penosa situazione che praticamente ha bloccato ogni possibilità di ricovero od assistenza ospedaliera a favore dei poliomielitici recuperabili, che dovrebbero fruire dell'assistenza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (legge 30 giugno 1940, n. 932) solo dopo aver goduto dell'assistenza loro dovuta in regime mutualistico.

« Infatti, mentre l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con sua circolare n. 105 in data 30 ottobre 1956 precisa che « per gli infermi aventi diritto all'assistenza in regime mutualistico sono già intercorse intese con gli istituti interessati, i quali sono stati concordi nel confermare la loro partecipazione agli oneri dell'assistenza ai poliomielitici, nei limiti delle rispettive competenze e delle norme che regolano le prestazioni sanitarie di ciascun ente » e nelle proprie impegnative subordina, di conseguenza, la decorrenza dei ricoveri a proprio carico alla scadenza dell'assistenza mutualistica, l'Istituto nazionale assicurazione malattie, attraverso le proprie sedi provinciali e locali, sistematicamente rifiuta l'assunzione dell'onere dei ricoveri, precisando, nella maggior parte dei casi, che, trattandosi di ricoveri per « postumi di poliomielite », forma che non può in alcun modo considerarsi acuta, l'assunzione del ricovero a carico dell'Istituto è esclusa in modo tassativo dalle norme regolamentari dell'Istituto stesso.

(30088)

« GENNAI TONIETTI ERSIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere l'elenco delle opere (col relativo effettivo importo) eseguite a tutt'oggi o in corso di esecuzione nella provincia di Salerno mediante finanziamenti disposti dalla Cassa del Mezzogiorno, e per conoscere altresì il programma complessivo delle opere (sempre col relativo importo) che saranno eseguite nell'esercizio finanziario prossimo.

(30089)

« AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere in che stato si trova la pratica per la trasformazione agraria del demanio comunale di Campolongo (dei comuni di Eboli e Battipaglia) a cura del Consorzio di bonifica in destra del Sele, e per conoscere, altresì, se e in corso di istruttoria o comunque se è in programmazione analoga opera di trasformazione per il demanio comunale Difesa Nuova (comuni di Montecorvino Rovella e di Battipaglia) anch'esso in destra del Sele

(30090)

« AMENDOLA PIETRO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali è stata autorizzata l'affissione di un manifesto del partito comunista italiano dal titolo « Vacanze autunnali », che manifestamente suona offesa e discredito alle istituzioni parlamentari.

(30091)

« SCARASCIA, SEMERARO GABRIELE ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali somme vengono erogate all'E.C.A. del comune di Grumo-Appula (Bari), quanti sono gli assistiti in modo ordinario e straordinario ed in che cosa consista l'assistenza erogata.

(30092)

« DEL VECCHIO GUELFI ADA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dei trasporti, per conoscere il motivo per il quale il traghetto fra Musso e Donze non funziona gratuitamente. La situazione creata dopo la frana sulla strada Regina ha creato notevole disagio alle popolazioni del posto; ma quello che l'interrogante non comprende è il perché i lavoratori debbono accollarsi un onere giornaliero per loro e per il traghetto della bicicletta, servendosi di un servizio a gestione governativa ed imposto da ragione forzata.

« Chiede che i ministri interessati intervengano al fine di disporre per il trasporto gratuito nel tratto e per il tempo che durerà l'interruzione della strada.

(30093)

« INVERNIZZI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere in quale considerazione viene tenuto il monumentale e storico ponte di Lugagnano sul Cedra nel comune di Monchio (Parma) ponte che, costruito nel 1602 da Ferdinando Farnese,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

si sta corrodendo per il passare degli anni senza la necessaria manutenzione; ciò non soltanto dal punto di vista storico-artistico per la conservazione di una notevole opera d'arte, ma anche per evitare gli eventuali pericoli a persone e a cose in caso di un improvviso cedimento dello stesso.

« Gli interroganti invitano, pertanto, il ministro a voler disporre il finanziamento per mettere in grado la sovrintendenza ai monumenti di intervenire tempestivamente

(30094) « GORRERI, BIGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere a che punto si trova la richiesta avanzata il 28 settembre 1955 e ripetuta il 29 agosto 1956 e ancora il 21 giugno 1957 dal comune di Sirolo (Ancona) per ottenere, in base alla legge del 9 agosto 1954, n. 645, il contributo necessario per il riattamento della scuola elementare situata nella località Ancarano.

(30095)

« MASSOLA »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere a che punto si trova la pratica avviata in data 30 agosto 1955 e poi ancora il 29 agosto 1956 e il 21 giugno 1957 dal comune di Sirolo (Ancona) per ottenere il contributo in base alla legge del 9 agosto 1954, n. 645, necessario alla dotazione di mobili scolastici.

(30096)

« MASSOLA »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere a che punto si trova la pratica avviata in data 29 agosto 1955, ripetuta il 29 agosto 1956 e ancora sollecitata il 21 giugno 1957 dal comune di Sirolo (Ancona) per ottenere il contributo statale necessario alla costruzione della palestra per l'educazione fisica

(30097)

« MASSOLA »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a sua conoscenza che ai contadini della frazione Mossini (Sondrio) non sono ancora stati indenizzati i terreni espropriati per la costruzione della strada Sondrio-Val Malenco.

« Per sapere se non cede il ministro che, dopo tre anni dall'esproprio, i contadini interessati hanno diritto di chiedere soddisfazione.

(30098)

« INVERNIZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere a che punto si trova la richiesta avanzata in data

20 settembre 1954 e poi ancora il 29 marzo 1957 dal comune di Sirolo (Ancona) per la costruzione di alloggi in base alla legge del 9 agosto 1954, n. 640, per la eliminazione delle case malsane.

(30099)

« MASSOLA »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non intenda provvedere alla elevazione della qualifica da principale a superiore della stazione ferroviaria di Catanzaro Sala per le seguenti ragioni.

a) appartiene ad un capoluogo di provincia, sede di quasi tutti gli uffici regionali e compartimentali (ad eccezione di pochi uffici posti a Cosenza ed a Reggio Calabria, come quello dei trasporti).

b) ad essa fanno capo le industrie ed il commercio della zona più centrale della Calabria.

c) è l'unica stazione importante posta sopra l'unico tronco che unisce i due mari Jonio e Tirreno, nel punto più stretto della penisola.

(30100)

« CERAVOLO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, per sapere se intendono intervenire per impedire il pericolo di un disastro per franamento, che potrebbe presentarsi sulla linea ferroviaria Parma-La Spezia, precisamente nel tratto dal ponte del Manubiola al ponte sul Taro. Gli interroganti richiamano in particolare l'attenzione sul fatto che nella scarpata sottostante trovasi la stazione di Ghiare di Berceto, dove lo sperone di sostegno è stato da anni asportato dalle acque di detto torrente in piena e non ancora ricostruito.

« Questo pericolo si è fatto più palese per la violenza della piena del Taro verificatasi fra il 9 e l'11 novembre 1957, che ha danneggiato notevolmente la stessa strada fondo-valle Taro in corso di costruzione.

(30101)

« GORRERI, BIGI »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se è a conoscenza del grave disservizio esistente sulla linea automobilistica dell'alto Verbano, che collega Intra ai centri costieri di Ghiffa, Oggebbio, Cannero e Cannobio; e quali provvedimenti intende adottare perché abbia fine tale disservizio che si concreta particolarmente negli inconvenienti qui elencati:

1°) gli automezzi adibiti al servizio (che è l'unico collegamento esistente fra i centri

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

dell'alto Verbano) sono di modello antiquato, scomodi e di capienza insufficiente rispetto alle necessità;

2°) per contro, le tariffe praticate da dette autolinee sono tra le più alte d'Italia;

3°) gli orari sono combinati secondo criteri assurdi al punto che in sei corse ascendenti, su nove quotidiane, le partenze da Intra sono fissate in modo che viene a mancare per pochi minuti la coincidenza coi battelli in arrivo da Laveno, sui quali viaggiano passeggeri provenienti da Milano; e che in otto corse discendenti, su dieci quotidiane, le autocorriere arrivano ad Intra pochi minuti dopo che il battello per Laveno (sempre in coincidenza col treno per Milano) è partito. Ciò costringe i viaggiatori a sostare a lungo ad Intra, in certi casi anche per ore intere;

4°) il numero delle corse quotidiane è assolutamente insufficiente al fabbisogno reale della popolazione, e per di più va sottolineato il fatto che dopo le ore 20,30 il servizio cessa completamente, determinando così la sospensione d'ogni collegamento serale tra Intra ed i centri dell'alto Verbano.

(30102)

« MOSCATELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere affinché sia garantito ai lavoratori dell'Istituto di Aulla (Massa e Carrara) l'occupazione a pieno orario e la corresponsione del normale salario, minacciate l'una e l'altra dalla situazione che si è determinata nel settore jutiario della Società Montecatini.

(30103)

« BERNIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere a che punto si trova la richiesta avanzata in data 24 settembre 1951 e poi ancora il 2 marzo 1955 dal comune di Sirolo (Ancona) di un cantiere di lavoro per la sistemazione della strada di accesso alla spiaggia. In data 18 marzo 1955 il sottosegretario Delle Fave comunicava che tale cantiere era stato incluso nel piano suppletivo della provincia e che nella graduatoria occupava il numero d'ordine 17.

(30104)

« MASSOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se intende emettere il decreto ministeriale contemplato dalla legge n. 264 del 1949, per la erogazione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori invo-

lontariamente disoccupati per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1958, nella provincia di Reggio Emilia.

(30105)

« SACCHETTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, per sapere se e quali provvedimenti intendano adottare in difesa del mercato del burro, le cui quotazioni vanno progressivamente riducendosi, verosimilmente in relazione anche alle offerte di burri di origine francese, argentina, olandese e danese.

« Tali importazioni in un momento delicato come l'attuale, in cui si stanno discutendo i prezzi per il latte fornito alla trasformazione nella campagna testé decorsa, influenzano profondamente in senso depressivo le quotazioni della materia prima, notoriamente fissate in relazione ai prezzi dei derivati.

« E, siccome il fenomeno si manifesta regolarmente tutti gli anni alla chiusura dei caseifici e viene fatto di pensare che importazioni concentrate in questo periodo rispondano essenzialmente a manovre speculative più che a necessità di copertura, gli interroganti hanno l'onore di chiedere ai ministri interessati se, tra i vari provvedimenti, non ravvisino l'opportunità della sospensione, magari in via temporanea, delle importazioni, scaglionandole a miglior epoca e sollecitando l'entrata in vigore dei provvedimenti equilibratori del mercato di cui alla legge 27 novembre 1956, n. 1367.

(30106)

« BARTOLE, AIMI, MARENGHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quando sarà provveduto alla sistemazione del rione Iapigia, da parte dell'Istituto I.N.A.-Casa; sicché vengano definitivamente eliminati i gravi inconvenienti ogni anno ricorrenti in occasione di nubifragi: inconvenienti più volte segnalati dagli abitanti del popoloso quartiere di Bari.

(30107)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per sapere se non intenda prendere in considerazione ed accogliere l'ordine del giorno del consiglio comunale di Olbia (Sassari), col quale si chiede la istituzione di una linea di navigazione che congiunga Olbia direttamente con Livorno.

« Questioni di natura commerciale ed economica interessano in modo particolare la To-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

scana e la Sardegna poiché il traffico fra le due regioni è in continuo sviluppo e le merci dirette al settentrione d'Italia dalla Sardegna trovano il loro naturale avviamento attraverso il principale porto della Toscana, con risparmio evidente di tempo e di spese.

« Chiede l'interrogante che venga anche studiata la possibilità di inserire nella suddetta linea il porto di La Maddalena che ogni giorno più va assumendo maggiore importanza e che nell'anteguerra ebbe con Livorno un suo diretto collegamento marittimo

« Accanto alle esigenze di natura economica e commerciale si devono considerare anche quelle di natura turistica essendo sempre in aumento lo sviluppo di correnti italiane e straniere che hanno come meta l'arcipelago maddalenino e le coste settentrionali sarde (30108) »

« BARDANZELLU ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere l'effettivo ed attuale stato della pratica di pensione diretta vecchia guerra, riguardante l'ex combattente della prima guerra mondiale, cittadino Giovanni Sacco fu Pietro, nato in San Vito dei Normanni (Brindisi) il 14 marzo 1883, ivi residente e domiciliato alla via Boemondo Normanno 50, in favore del quale, per commendatizia in possesso dell'interessato, sarebbe stato emesso il decreto ministeriale n. 937050 del 30 ottobre 1950, concessivo dell'assegno di previdenza a decorrere dal 31 dicembre 1948, in aggiunta alla pensione di guerra di V categoria. Fa osservare che detto decreto non è stato ancora notificato all'interessato che attende la concessione dell'ulteriore beneficio in esso previsto.

(30109)

« GUADALUPI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i criteri seguiti dal provveditore agli studi di Lecce nelle nomine ad insegnante di corsi popolari a carico dello Stato autorizzati per l'anno scolastico testé iniziatosi, nel comune di Gallipoli.

« Gli interroganti desiderano conoscere, altresì, quali provvedimenti intenda adottare perché il predetto provveditore agli studi di Lecce al più presto disponga la nomina di insegnante per il corso popolare a carico dello Stato autorizzato alla amministrazione comunale di Gallipoli (Lecce), che già da tempo ha segnalato il nominativo dell'insegnante idoneo a ricoprire tale ufficio e compreso nella graduatoria degli aspiranti ad incarichi nelle scuole popolari della provincia di Lec-

ce. Fanno osservare che il predetto corso popolare che si svolgerà in un'aula dell'edificio scolastico all'uopo concessa in uso, avrebbe già dovuto avere inizio sin dall'11 novembre 1957.

(30110)

« GUADALUPI, BOGONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno, e come, promuovere il rinnovo del complesso patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale case impiegate dello Stato e degli Istituti delle case popolari.

(30111)

« DEL FANTE ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per sapere se sono a conoscenza di un'ordinanza del questore di Firenze, secondo la quale viene sospesa la licenza di spaccio di bevande alcoliche già concessa al « C.R.A.L. panettieri » perché i locali del circolo sono « intercomunicanti » col sindacato dei lavoratori della stessa categoria.

« L'interpellante, rilevando che tale pretesa equivarrebbe al rifiuto di riconoscere ai sindacati il diritto di costituire propri C.R.A.L. e che comunque queste circostanze di pretesa « incompatibilità » di intercomunicazione, da anni preesistente, non è stata rilevata quando l'E.N.A.L. ha imposto al « C.R.A.L. panettieri » il ritiro di 100 tessere, chiede di sapere se la Presidenza del Consiglio ritiene che con tale atteggiamento della pubblica sicurezza l'E.N.A.L. assolverà i propri compiti istituzionali di assistenza ai lavoratori.

« Infine l'interpellante chiede di sapere perché finora l'E.N.A.L. non ha provveduto ad inviare ai titolari della « carta dei servizi » i libri, il giornale ed altre concessioni che dovevano giustificare l'aumento della tessera a lire 1.000.

(753)

« BARBIERI ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per sapere quali misure intendano prendere, tanto sul piano dell'azione immediata quanto su quello di provvedimenti in avvenire, per far fronte al ritmo accelerato delle periodiche inondazioni del Delta padano e ai fenomeni naturali che le determinano.

(754)

« MATTEOTTI GIANCARLO, SIMONINI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

RIGAMONTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGAMONTI. Signor Presidente, vorrei che possibilmente domani il ministro dei lavori pubblici rispondesse alle interrogazioni sulle alluvioni.

PRESIDENTE. Il ministro Togni è impegnato nel rispondere al Senato ad analoghe interrogazioni: occorre pertanto che egli esaurisca la discussione in quella sede. Comunque, domani spero di farle avere una risposta in merito alla sua richiesta.

NATOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Giorni fa la pregai, signor Presidente, di chiedere al Governo quando sarebbe stato pronto a rispondere ad una interpellanza e a due interrogazioni, presentate da me e da altri colleghi comunisti, relativamente alle voci e ai comunicati ufficiosi apparsi sulla stampa, circa l'eventualità di un aumento dei sovrapprezzi dell'energia elettrica, aumento che dovrebbe essere deciso in relazione al deficit che si è verificato nel bilancio della cassa di congruaglio.

Ella, signor Presidente, a seguito di analogo sollecito, si era impegnato a chiedere al Governo una risposta. Sono passati sei giorni e la questione continua ad essere urgente. Vorrei pregarla di insistere perché il Governo fissi la data per lo svolgimento.

PRESIDENTE. L'unico strumento di cui possiamo disporre è di fare premura sul Governo, poiché la Camera non può dare la precedenza a una interrogazione. È il Governo che accetta un certo ordine. Comunque, mi interesserò presso il ministro dell'industria e spero di poterle dare domani qualche notizia.

JACOMETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JACOMETTI. Signor Presidente, alla vigilia delle vacanze presentai una interrogazione sulla nomina del commissario straordinario dell'« Enal » a commissario straordinario della Gioventù italiana.

Inoltre, il 18 settembre presentai un'interpellanza sull'Ente risi, relativamente alla quale, durante la discussione del bilancio dell'agricoltura, l'onorevole ministro disse di

essere pronto a rispondere, ma che bisognava fissare una data.

PRESIDENTE. Interesserò i ministri competenti.

JACOMETTI. Vorrei inoltre aggiungere che durante la discussione della legge sulla vitivinicoltura il ministro Andreotti aveva dichiarato di accettare la proposta di abrogare l'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Dalla nostra parte e anche da parte di deputati della democrazia cristiana sono state presentate due proposte di legge. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di voler fissare la discussione di queste proposte al più presto possibile.

PRESIDENTE. Onorevole Jacometti, mi interesserò in merito alla sua richiesta, che ella, per altro, poteva anche fare a me per lettera, essendo di competenza della Presidenza.

SCARPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA. Circa tre settimane fa, signor Presidente, mi sono permesso di rivolgerle la preghiera di intervenire presso il ministro del lavoro e della previdenza sociale perché fissasse la data dello svolgimento della interpellanza che ho presentato parecchio tempo fa concernente il problema dell'imponibile di manodopera in agricoltura.

PRESIDENTE. Anche per la sua richiesta solleciterò dal ministro competente una risposta.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Credo di farmi interprete dell'ansia della Camera per la salute dell'onorevole Del Bo, il quale ci aveva assicurato di venire qui a riferirci sull'ordine del giorno Luciana Viviana sui beni della ex « Gil » che attende ancora di essere attuato dal Governo, dopo l'approvazione di esso da parte della Camera. Dichiaro che ero disposto a pentirmi della irruenza con la quale avevo rimproverato il Governo di non mantenere le sue promesse. Invece, dopo che l'impegno è stato ricordato al signor Presidente, noi ci troviamo ancora nella medesima situazione e cioè che l'unica soluzione che ha dato l'onorevole Del Bo al problema è stata quella di non apparire in questa aula per non doverci dire che il Governo non vuole mantenere fede ad un impegno.

Noi pensiamo che quel minimo di collaborazione che ci deve essere tra Governo e Camera è destinato a venir meno se continuerà questo stato di cose. Noi non possiamo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

tollerare oltre, onorevole ministro, che il Governo si faccia beffe della Camera dopo essere stato impegnato da un ordine del giorno votato dalla maggioranza, per il solo motivo che ci sono dei preti che dicono che la Pontificia commissione comanda più del Parlamento... (*Applausi a sinistra*).

ANDREOTTI, *Ministro delle finanze*. E gli emendamenti del cardinale? (*Commenti*).

AMENDOLA GIORGIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA GIORGIO. Signor Presidente, l'altra sera ella mi ha richiamato all'ordine perché avevo dichiarato che questo Governo è un Governo senza onore perché non mantiene i suoi impegni. Oggi, ho il diritto di ripetere questa mia affermazione e cioè che il Governo è senza onore e fugge di fronte ai suoi impegni. (*Proteste al centro*)

PRESIDENTE. Onorevole Amendola, io non credo che convenga usare questo linguaggio. (*Interruzioni a sinistra*). Avete uno strumento parlamentare a vostra disposizione: presentate una mozione di sfiducia. (*Rumori a sinistra*). Questa è una forma di pressione indecorosa che non vi onora! È il Presidente che sta parlando ad un deputato! Non è il caso che voi tentiate all'ultima ora di tenere un comizio! (*Commenti a sinistra*). Io sto parlando con l'onorevole Gian Carlo Pajetta! Non mi sono rifiutato di parlarne. Non sono però disposto a tollerare aggressioni verbali! Questo sia chiaro!

Onorevole Pajetta, le ripeto che le darò la risposta del Governo, ma sia chiaro che, come ho detto l'altra sera (a meno che ella non mi enunci un nuovo strumento, ed io, abituato a riflettere, non mi convinca), se il Governo non presenta un disegno di legge, nonostante che la Camera lo abbia impegnato a presentarlo, il Presidente, qualora avesse assodato, il che non è ancora avvenuto, che il Governo stesso non ha volontà di rispettare l'impegno, non può che deplorare il fatto.

PAJETTA GIAN CARLO. Cominci a deplorarlo adesso!

PRESIDENTE. Non lo deploro, perché non ho ancora la risposta.

PAJETTA GIULIANO. Il 31 ottobre è trascorso!

PRESIDENTE. Ella capisce bene, onorevole Pajetta, che non si tratta di scadenze perentorie per il Governo. Mi trovi ella un mezzo perché mi possa sostituire, come potere di iniziativa, al Governo! Vi è un solo mezzo: che il deputato interessato presenti una proposta di legge.

PAJETTA GIAN CARLO. Siccome ella, signor Presidente, mi ha fatto una domanda, le risponderò in due parole. A lei, signor Presidente, chiedo non che il Governo mantenga l'impegno assunto quando è stato votato l'ordine del giorno, ma che ella, per la tutela della dignità della Camera, chieda al Governo di mantenere un impegno molto più modesto, quello di rispondere alle nostre sollecitazioni. L'onorevole Del Bo l'altra sera ha preso un impegno formale che non ha mantenuto, e perciò è venuto meno al suo onore di ministro ancora una volta.

PRESIDENTE. Il Presidente ha compiuto questo suo dovere senza che ci fosse bisogno di alcuna forma di pressione.

PAJETTA GIAN CARLO. E perché il ministro non è qui? Prendiamo atto che il ministro non c'è. Ella deplora questo fatto?

PRESIDENTE. Badiamo alla sostanza. Il Governo mi deve far sapere se intende presentare o meno il disegno di legge.

PAJETTA GIAN CARLO. Ma deve intanto rispondere qui.

GOMEZ D'AYALA. V'è una data!

PAJETTA GIAN CARLO. Se domani sera il Governo non risponderà ancora, questo non tocca alcun problema costituzionale: tocca però il problema se questa Camera è una cosa seria o no. Perché il Governo non risponde?

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, vede come ella dirotta? E si renda conto che io non posso tollerare che si usino verso il Governo espressioni che nessun deputato si può permettere.

AMENDOLA GIORGIO. È un giudizio politico e morale.

PRESIDENTE. Non facciamo accademia! Ho detto che il Governo risponderà alla Camera. Ella sa che il Presidente del Consiglio (cui era diretto l'ordine del giorno) è stato ammalato e lo è tuttora, tanto che questa mattina non ha partecipato alle cerimonie ufficiali. Mi pare che tener conto di ciò rientri in quella elementare cortesia tra i poteri che io sento di dover rispettare.

Onorevole Pajetta, non esageri, nell'interesse comune.

BARBIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI. Signor Presidente, vorrei pregarla di chiedere al Governo quando è disposto a rispondere a una mia interrogazione relativa ad un grave fatto avvenuto alcuni mesi or sono nella provincia di Firenze, allo stabilimento « Toscana Azoti ». Tale stabili-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

mento ha ampliato i propri impianti a seguito di un finanziamento ottenuto dall'E. R. P. di due miliardi. Il consigliere delegato, che aveva come prima prerogativa quella di essere un accanito anticomunista, è stato denunciato e poi arrestato per bancarotta fraudolenta.

PRESIDENTE. Ella mi ha sollecitato lo svolgimento di una interrogazione: non può illustrarla in questa sede.

BARBIERI. La questione è molto grave.

PRESIDENTE. Non intervengo nel merito. Ho solo il dovere di rilevare che per prassi le interrogazioni e le interpellanze seguono l'ordine di presentazione. Ora il Presidente può, per prassi, proprio per andare incontro agli interessi dei singoli deputati, domandare al Governo se ha intenzione di anticiparne qualcuna traendola dal complesso numeroso delle interrogazioni.

BARBIERI. Ma qui non si tratta di anteporla.

PRESIDENTE. Diversamente le interrogazioni, tranne che non ci sia un impedimento del deputato od una richiesta di rinvio del Governo (che noi sottoponiamo al deputato), seguono l'ordine di anzianità di presentazione. Io posso fare questo, non di più.

BARBIERI. Volevo, signor Presidente, in due parole convincerla della importanza della cosa. A seguito delle malversazioni di questo farabutto (*Commenti al centro*) — è in carcere, se ne sta occupando la magistratura — gli operai sono stati tutti licenziati.

PRESIDENTE. Non posso permetterle di continuare, onorevole Barbieri.

BARBIERI. Mi lasci dire due parole.

PRESIDENTE. Non le lascio dire niente. Ella ha sollecitato la sua interrogazione, e ciò le basti. Questa sera non può illustrarla. Quindi ha parlato più del necessario. (*Proteste a sinistra*).

BARBIERI. Signor Presidente...

PRESIDENTE. Onorevole Barbieri, le tolgo la parola.

La seduta termina alle 20,5.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

BETTIOL GIUSEPPE e VEDOVATO: Adeguamento dei ruoli organici delle carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri alle esigenze di servizio dell'Amministrazione cen-

trale, delle Rappresentanze e degli uffici all'estero (3007);

CAPPUGI ed altri: Sistemazione del personale dell'Ente nazionale industrie cinematografiche (E.N.I.C.) (3083);

DEGLI OCCHI ed altri: Classificazione e trattamento economico dei cappellani degli Istituti di prevenzione e pena (3198).

2. — Discussione dei disegni di legge.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla costituzione della Società europea per il finanziamento di materiale ferroviario « Eurofina », con annesso Statuto, del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, nonché esecuzione dei Protocolli di firma, firmati in Berna il 20 ottobre 1955 (2776) — *Relatore* Martino Edoardo;

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo ai servizi aerei con Annesso e Scambio di Note, concluso in Roma il 4 giugno 1956 (2777) — *Relatore* Martino Edoardo;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Grecia relativo ai servizi aerei con Annesso e Scambio di Note, concluso in Roma il 26 maggio 1956 (2778) — *Relatore* Di Bernardo;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali, firmata a l'Aja il 15 giugno 1955 (2779) — *Relatore* Di Bernardo.

3. — Seguito della discussione delle proposte di legge:

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti agrari (860);

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di riforma dei contratti agrari (233).

FERRARI RICCARDO: Disciplina dei contratti agrari (835);

e del disegno di legge:

Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065);

Relatori: Germani e Gozzi, per la maggioranza; Daniele, Sampietro Giovanni e Grifone, di minoranza.

4. — Seguito della discussione di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni.

5. — Domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1957

6. — *Seguito della discussione della proposta di legge*

MARTUSCELLI ed altri. Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali (669),

e del disegno di legge

Modificazioni alla legge comunale e provinciale (*Urgenza*) (2549) — *Relatore*: Lucifredi.

7. — *Discussione dei disegni di legge*

Istituzione presso gli Enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (*Approvato dal Senato*) (2401) — *Relatori*: Ferreri Pietro, *per la maggioranza*; Raffaelli, *di minoranza*,

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (2390) — *Relatore*: Truzzi.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale*

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudici speciali in materia tributaria (1942) — *Relatori*: Tesauro, *per la maggioranza*; Martuscelli, *di minoranza*.

9 — *Discussione delle proposte di legge*

FANFANI ed altri. Provvedimenti per consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti negli studi (2430) — *Relatori*: Romanato, *per la maggioranza*; Natta, *di minoranza*;

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 (299) — *Relatore*: Cavallaro Nicola,

Senatore TRABUCCHI. Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) — *Relatore*: Roselli;

Senatore MERLIN ANGELINA. Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1439) — *Relatore*: Tozzi Condivi,

COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (1771) — *Relatore*: Gorni.

DAZZI ed altri: Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (1754) — *Relatore*: Lucifredi,

MUSOTTO ed altri. Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 (1834) — *Relatore*: Ferrario,

Senatori AMADEO ed altri. Norme per la elezione dei Consigli regionali (*Approvata dal Senato*) (1454) — *Relatore*: Lombardi Ruggero.

10. — *Discussione dei disegni di legge*

Provvedimenti per le nuove costruzioni e per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna (1688) — *Relatore*: Petrucci.

Delega al Governo ad attuare la revisione delle vigenti condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato (2012) — *Relatore*: Murdaca.

11. — *Seguito della discussione del disegno di legge.*

Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali (*Approvato dal Senato*) (2345) — *Relatori*: Vicentini, *per la maggioranza*; Rosini, *di minoranza*.

Discussione del disegno di legge.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori*: Di Bernardo, *per la maggioranza*; Lombardi Riccardo, *di minoranza*

Discussione della proposta di legge.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Modifica al quarto comma dell'articolo 83 del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 (2066) — *Relatore*: Menotti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI